

Nuova circolare sull'acquisizione dei provvedimenti e verbali d'udienza a campione.

(Circolare prot. n. 16754/2008 – Delibera del 25 giugno 2008 e succ. mod. al 23 ottobre 2013 – Disciplina transitoria del 20 novembre 2013)

Relazione illustrativa del 27 giugno 2008

1- L'art. 11, comma 3°, lett. a) D.Lgs. 160/2006, come modificato dalla L. 111/2007, demanda al C.S.M. la disciplina dei “*modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze*”, che il Consiglio giudiziario ed il Consiglio direttivo della Corte di cassazione devono acquisire e valutare alla scadenza del periodo utile per operare le valutazioni di professionalità, previste dallo stesso art. 11 D.Lgs. cit.; a tal fine, il C.S.M. ha già emanato la circolare 8-10-2007 n. 20691, *Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007 n. 111, recante <Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario>*, che disciplina in particolare gli elementi, i parametri, la documentazione ed il procedimento per le valutazioni di professionalità.

Il C.S.M. aveva già previsto nell'ambito delle progressioni in carriera un'acquisizione dei provvedimenti a campione in occasione della valutazione dei magistrati ed aveva a tal proposito emanato la circolare 1-2-2005 n. 2084, che regolava tale attività.

Alla luce delle nuove norme di legge, occorre introdurre nella normazione secondaria consiliare l'aspetto di novità costituito dall'acquisizione a campione anche dei verbali di udienza del magistrato in valutazione. Tale esigenza ha rappresentato anche l'occasione per riconsiderare il sistema del prelievo a campione dei provvedimenti dopo qualche anno dalla sua applicazione e, di conseguenza, per apportare le modifiche necessarie; il tutto partendo dalla premessa logica che l'esame dei provvedimenti e dei verbali d'udienza acquisiti a campione rappresenta solo una delle fonti di conoscenza utilizzabili per la rilevazione di vari indicatori di alcuni dei parametri rilevanti ai fini delle valutazioni di professionalità.

Ciò deve comportare, stante la profonda differenza tra i diversi mestieri del magistrato, un altrettanto diverso rilievo sia dei provvedimenti adottati che dei verbali delle udienze tenute nell'economia complessiva della valutazione del magistrato.

2- L'acquisizione a campione dei verbali e delle udienze si applica alle valutazioni di professionalità previste dall'art. 11 D.Lgs.160/2006 e dalla circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007. Non si applica, invece, alla formulazione dei pareri in relazione ai quali non è espressamente previsto il prelievo a campione. In particolare, non si applica alle valutazioni specificamente rivolte ad esprimere pareri sull'idoneità del magistrato alle funzioni direttive e semidirettive, per le quali si attingerà alle valutazioni di professionalità quadriennali (ed alle relative acquisizioni di provvedimenti e verbali), ove sono poi previsti specifici parametri ed indicatori da prendere in considerazione; è, poi, difficile per tali funzioni pensare di individuare tipologie di provvedimenti ed ancor meno sorteggiare i periodi in cui esaminarli a campione, attesa anche l'episodicità temporale dei provvedimenti che caratterizzano le funzioni direttive e di organizzazione degli uffici.

La circolare non si applica alle valutazioni di professionalità, che riguardano magistrati che hanno esercitato esclusivamente funzioni direttive senza svolgere lavoro giudiziario che si sia tradotto in provvedimenti prelevabili a campione secondo le norme della presente circolare.

Parimenti, devono ritenersi non soggetti all'acquisizione dei provvedimenti e dei verbali d'udienza a campione i magistrati fuori ruolo, quelli destinati all'ufficio del Massimario della Corte di cassazione ed alla Direzione Nazionale Antimafia. Si tratta, infatti, di funzioni che, in generale, non si sostanziano nell'emissione di provvedimenti giurisdizionali o nella partecipazione ad udienze e, peraltro, anche il Capo VI della circolare n. 20691/2007 espressamente stabilisce che le disposizioni della stessa circolare si applicano ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie solo in quanto compatibili.

Peraltro, può facilmente verificarsi che i magistrati indicati svolgano le funzioni per le quali non si provvede al prelievo solo per una parte del periodo oggetto di valutazione; in tal caso, vi è la possibilità, seppure parziale, di operare il prelievo, a condizione che il periodo di lavoro giudiziario

svolto sia congruo e tale si ritiene quello pari ad almeno un anno, perché per periodi superiori si lascerebbe scoperto un anno di valutazione, cosa che si porrebbe in contrasto con la legge, mentre le ulteriori frazioni di anno si prendono in considerazione solo se superiori a sei mesi. Tale periodo deve essere calcolato prescindendo dall'ottenimento di un parere parziale ai sensi del capo XIX della circolare n. 20691/2007, perché il periodo minimo per ottenere questo parere e per potere disporre il prelievo a campione sono comunque diversi (ad es. un magistrato è collocato fuori ruolo prima del biennio trascorso per poter ottenere un parere parziale, ma, se ha esercitato funzioni giudiziarie per più di un anno, deve essere soggetto al prelievo a campione per quel periodo, secondo la disciplina di cui all'art. 22, comma 5).

Un'altra novità della riforma è costituita dall'applicazione dell'acquisizione a campione dei provvedimenti e dei verbali d'udienza anche ai magistrati che esercitano le funzioni presso la Corte di cassazione o presso la Procura generale della Corte di cassazione.

3- I criteri da adottare nella raccolta dei provvedimenti e dei verbali d'udienza sono rimessi ai Consigli giudiziari ed al Consiglio direttivo della Corte di cassazione; il C.S.M. si limita ad affermare che essi devono essere oggettivi e predeterminati, ad individuare i periodi temporali in cui effettuare, mediante sorteggio, i prelievi e, infine, a stabilire le tipologie di provvedimenti e verbali da acquisire.

Ogni Consiglio giudiziario ed il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, dopo aver ricevuto dal C.S.M. l'invito annuale ai sensi del Capo XIII della circolare n. 20691/2007, che riguarda in genere gruppi di magistrati dello stesso concorso nominati con un unico decreto e per il quale matura contemporaneamente il periodo di valutazione, procedono al sorteggio del trimestre al cui interno effettuare il prelevamento, che riguarderà, quindi, esclusivamente periodi antecedenti al momento del sorteggio stesso.

Il periodo di riferimento per il sorteggio è il quadriennio decorrente dalla precedente valutazione, anche se è comunque trascorso un periodo maggiore dall'ultima valutazione effettuata (come si verifica a seguito della disciplina transitoria di cui all'art. 5, comma 2, L.111/2007), mentre per i magistrati alla prima valutazione di professionalità la data di decorrenza è necessariamente minore, dovendo per evidenti ragioni coincidere con quella di inizio dell'effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie.

E' stata anche operata la scelta di estendere dal bimestre (previsto dalla precedente circolare) al trimestre l'arco temporale per effettuare il prelievo, al fine di facilitare l'acquisizione dei provvedimenti e dei verbali.

Il numero di provvedimenti da prelevare è pari a 20 (con un'eccezione di cui si dirà), mentre per i verbali è fino ad un massimo di 40, tratti da 4 udienze (unica eccezione, il prelievo dei verbali d'udienza dei GIP e dei GUP). Come si può rilevare, il numero dei provvedimenti è fisso e non può essere aumentato, come, invece, era previsto nella precedente circolare; al contrario, il numero dei verbali d'udienza può anche essere variabile, ma, in ogni caso, non può superare il numero di 40, tratti da 4 udienze, potendo anche verificarsi che, all'interno di queste ultime, non si riesca a prelevare il numero massimo di verbali previsto e ci si debba attestare sul numero inferiore effettivamente reperito.

L'acquisizione dei provvedimenti e verbali a campione nei periodi sorteggiati dovrà essere preventivamente regolato dai Consigli giudiziari e dal Consiglio direttivo della Corte di cassazione in modo tale che sia agevole l'individuazione dei tipi di provvedimento tra quelli emessi nel trimestre e dei verbali delle udienze tenute nello stesso periodo; infatti, per ogni tipo di provvedimento e verbale si dovrà indicare per ciascun mese quanti ne saranno prelevati e secondo quale ordine tra tutti i provvedimenti emanati e le udienze tenute (ad es. i primi o gli ultimi, etc.). Sono affidate ai Consigli giudiziari e al Consiglio direttivo della Corte di cassazione le modalità di prelievo, da regolamentare nell'ambito della cornice normativa disegnata dalla presente circolare e, in ogni caso, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

L'art. 23 della circolare detta anche una disciplina transitoria per le valutazioni di professionalità effettuate ai sensi del Capo XX della circolare n. 20691/2007, per cui il prelievo a campione per la

parte del periodo in valutazione antecedente alla data di entrata in vigore della circolare, fissata nel giorno successivo a quello della sua approvazione, è regolato dalla circolare n. 2084/2005. Dal momento dell'entrata in vigore della circolare in esame, il prelievo dovrà essere effettuato sulla base delle regole ivi stabilite. Per quelle valutazioni che investono un ambito temporale ricompreso sia sotto la vigenza della circolare 2084/05 che sotto questa circolare, deve farsi ricorso ad entrambe in funzione del tempo di rispettiva vigenza. Tale regola, tuttavia, subisce un'eccezione: se l'uno o l'altro dei periodi sono inferiori ad un anno, si applicherà integralmente la circolare in materia di acquisizione di atti che riguarda l'arco temporale più esteso. Tale sistema appare preferibile per consentire ai Consigli giudiziari il graduale passaggio dall'uno all'altro regime normativo e non pregiudicare l'attività di prelievo già in corso.

L'art. 23 è l'unica disposizione che prevede ancora la vigenza della circolare n. 2084/2005, che, al di fuori di quest'ipotesi, è abrogata. I riferimenti contenuti nella circolare n. 20691/2007 devono intendersi come relativi alla presente circolare, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione.

4- L'art. 4 regola le situazioni che, per i più svariati motivi (celebrazione di processi di lunga durata, periodi di congedo o aspettativa, mancata celebrazione delle udienze per astensione degli avvocati, etc.), non consentono di effettuare il prelievo nel periodo sorteggiato; qualora la causa ostativa riguardi un intero anno o una parte di esso superiore a nove mesi non si provvede al prelevamento in relazione a quell'anno.

Le soluzioni alternative adottate prevedono dei meccanismi di slittamento del trimestre sorteggiato: in via preferenziale viene utilizzato il primo trimestre utile successivo che consente il prelievo secondo le tipologie previste; in via subordinata, assume rilievo il primo trimestre antecedente quello sorteggiato.

Va ancora rilevato che il meccanismo dello slittamento costituisce una disposizione generale utilizzabile in tutti i casi in cui vi sia una difficoltà nel prelievo tale da non consentire un'acquisizione di tipologie di provvedimenti e di verbali d'udienza corrispondenti a quelle previste dalla circolare stessa, rimettendosi alla valutazione del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione se procedere allo slittamento per tutti i provvedimenti e verbali o solo per le tipologie mancanti. Tali organi possono inoltre prevedere criteri per consentire il prelievo in altri trimestri o anni compresi nel quadriennio in valutazione, assicurando così il rispetto del numero complessivo di provvedimenti e verbali, distinti secondo le tipologie predeterminate dalla presente circolare in relazione alle funzioni svolte dal magistrato.

Qualora vi siano difficoltà ad operare il prelievo anche con tali modalità, la circolare consente al Consiglio giudiziario ed al Consiglio direttivo della Corte di cassazione di stabilire l'eventuale riduzione percentuale del numero di provvedimenti e verbali da prelevare, dando atto nel parere dei motivi per i quali non si è provveduto al prelevamento o è stata stabilita una riduzione percentuale del numero di provvedimenti e verbali d'udienza da prelevare.

La riduzione percentuale va operata rispettando tendenzialmente, e per quanto possibile, la proporzione stabilita tra le varie tipologie di provvedimenti e verbali, al fine di valutare la complessiva attività del magistrato.

Tale riduzione è obbligatoriamente prevista nel caso di pareri redatti per magistrati che svolgono incarichi direttivi o semidirettivi in proporzione allo sgravio di lavoro giudiziario per essi previsto, mentre potrà essere adottata anche in altri casi, come, ad es., per valutazioni di professionalità di magistrati con parziale esonero dal lavoro giudiziario (componenti Consigli giudiziari, Referenti per la formazione decentrata, etc.).

5- L'acquisizione dei verbali di udienza sarà esperibile in virtù dei programmi d'informatizzazione in uso presso tutti gli uffici giudiziari, che consentono anche di optare per un sistema di prelievo dei verbali individuati per udienze in ragione delle varie funzioni, con il limite di taluni processi e cause, come sarà più oltre precisato.

E' posta l'ulteriore condizione che il verbale di udienza sia disponibile presso l'ufficio giudicante dove l'udienza stessa è stata tenuta ovvero presso il corrispondente ufficio requirente; si tratta di un

limite volto a semplificare l'acquisizione, tenuto conto che il prelievo per udienze dovrebbe garantire in ogni caso un'adeguata campionatura; inoltre, se ciò non si dovesse verificare, sarà sempre possibile operare i meccanismi di slittamento.

Un criterio preferenziale è, invece, indicato per i magistrati che svolgono funzioni giudicanti e requirenti nel settore penale, per i quali devono essere acquisiti ove possibile i verbali redatti mediante stenotipia o altro strumento meccanico, sia perché più fedeli all'effettivo andamento dell'udienza.

L'art. 5 prevede che il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione devono individuare un'ulteriore udienza nel trimestre nella quale effettuare il prelevamento, qualora in quella in via principale individuata non siano trattati i procedimenti corrispondenti alle tipologie per le quali deve essere effettuato il prelievo e ciò al di là degli ordinari meccanismi di slittamento dettati dall'art. 4; si tratta di una norma finalizzata rendere il prelievo dei verbali il più possibile aderente alle tipologie previste dalla circolare.

Per i provvedimenti a campione non mutano sostanzialmente rispetto alla precedente circolare le norme generali che escludevano alcune tipologie dal prelievo (le sentenze di applicazione della pena su richiesta e le sentenze predibattimentali; va precisato che, avendo il d.l. n. 93 del 2008 abrogato l'art. 599 comma 4 c.p.p., la circolare non fa riferimento a tale tipologia di provvedimenti, che pure avrebbero dovuto essere escluse. Qualora, in sede di conversione, venisse reintrodotta la norma previgente, si valuterà una modifica della circolare.

Con l'art. 8 vengono introdotte alcune disposizioni generali relative alle tipologie di verbali d'udienza acquisibili per le varie funzioni.

A tal proposito viene fatta una precisa scelta preliminare; se l'acquisizione del verbale d'udienza ha la *ratio* di manifestare le capacità nell'attività giudiziaria (come, ad es., la conduzione dell'udienza, l'esame e il controesame dei testimoni, etc.), non può essere effettuata nei casi il magistrato svolga funzioni tali per cui siffatte capacità non possano emergere dal verbale d'udienza.

Pertanto, per quel che riguarda i magistrati requirenti, è esclusa l'acquisizione dei verbali per coloro che esercitano tali funzioni nel settore civile, anche minorile, e presso la Corte di cassazione; per questi ultimi, la mancanza del prelievo è totale, mentre per i primi, se esercitano anche funzioni penali (come si verifica in generale), sarà possibile il prelievo alle condizioni dettate per quest'ultimo settore (e cioè con prelievo esclusivamente dei verbali di udienza dibattimentale, preliminare e di giudizio abbreviato con integrazione probatoria).

Per i magistrati giudicanti, non si procede all'acquisizione dei verbali per coloro che svolgono in via esclusiva funzioni *a latere* nei tribunali (anche del riesame o delle misure di prevenzione), nelle corti d'assise e d'appello.

La circolare pone delle esclusioni anche con riferimento ad alcune tipologie di verbali: con riferimento al settore civile, i verbali delle udienze del giudice tutelare, di mero rinvio, presidenziali e in materia previdenziale; con riferimento al settore penale, si individuano i verbali d'udienza relativi a sentenze di applicazione della pena su richiesta e sentenze predibattimentali

In buona sostanza, come già si verifica per l'acquisizione dei vari tipi di provvedimento, anche per i verbali d'udienza si è cercato di operare, in relazione ad ogni singola funzione, dopo aver apprezzato il quadro complessivo dell'attività ad essa riconducibile, un'acquisizione che più che all'ampiezza della campionatura, guardasse alla significatività della medesima, individuando quei verbali effettivamente salienti ai fini della valutazione di professionalità.

Tale scelta impone consequenzialmente di trovare una soluzione all'ipotesi in cui una di quelle tipologie non venga rinvenuta o venga rinvenuta in modo insufficiente nei trimestri sorteggiati, soluzione che, come già detto, viene rinvenuta nello slittamento previsto dall'art. 4.

6- Quanto all'individuazione in positivo delle tipologie di verbali relative alle varie funzioni, per il P.M. sicuramente devono essere acquisiti i verbali dibattimentali anche in grado d'appello (è escluso, come detto, il prelievo per chi esercita le stesse funzioni in Cassazione), mentre per udienze preliminari ed giudizio abbreviato si ritiene di acquisire soltanto i verbali di udienza in cui sia stata effettuata processi che richiedano un'integrazione probatoria, sia essa disposta d'ufficio o a

richiesta di parte, perché solo essi possono contenere un'attività significativa per la valutazione della funzione requirente; sembra, invece, opportuno escludere i verbali di udienza preliminare e di giudizio abbreviato, privi di integrazione probatoria, così come quelli di incidente probatorio e di esecuzione, di convalida dell'arresto e del fermo. Per i magistrati che esercitano funzioni requirenti presso la Corte d'Appello si è ritenuto che solo i verbali delle udienze dibattimentali, e non quelli relativi a udienze camerale, possano avere una qualche significatività.

Ciò non preclude allo stesso magistrato di produrre verbali di udienze esclusi dal prelievo laddove, invece, egli riscontri in essi aspetti significativi per la valutazione della professionalità. E' questa una regola generale valida sia nei casi in cui vi è un'esclusione di tipologie provvedimento o di verbali d'udienza sia laddove il magistrato ritenga di produrre atti rientranti in una delle categorie oggetto di prelievo ma non sorteggiati.

Per le funzioni giudicanti penali, vengono prese in considerazione varie tipologie di verbali, relative alle attività di giudice per le indagini e dell'udienza preliminare, di giudice in Corte d'Appello, in Corte di cassazione e nei Tribunali di sorveglianza, individuate tra quelle che appaiono più qualificanti.

Rispetto alle funzioni requirenti, lo spettro di verbali considerato è più ampio anche in ragione della eterogeneità delle funzioni giudicanti.

Relativamente alle funzioni di giudice per le indagini preliminari, i verbali di incidente probatorio e di convalida di arresto e del fermo possono far emergere aspetti rilevanti da valutare, mentre si è ritenuto, in un'ottica di semplificazione, di non includere i verbali dell'udienza di opposizione all'archiviazione della persona offesa, che pure potrebbero essere significativi, e che, se del caso, che pure potranno essere prodotti.

Nel caso in cui, in futuro, vengano previsti moduli organizzativi che escludano l'esercizio contemporaneo delle funzioni di GIP e di GUP da parte dello stesso magistrato, dovrà ritenersi implicitamente abrogata la disposizione che disciplina l'acquisizione dei verbali e dei provvedimenti a campione per tale tipo di funzione.

Per quel che concerne le funzioni di giudice penale del dibattimento occorre tenere presente che all'interno delle sezioni penali si alternano funzioni monocratiche e collegiali, mentre nei tribunali monosezionali le situazioni sono molto differenziate; va, inoltre, considerato che non si prelevano i verbali dei magistrati che esercitano funzioni di giudice *a latere* nei collegi.

Pertanto, l'acquisizione riguarderà i verbali delle udienze monocratiche, ma, se il magistrato nelle udienze collegiali esercita funzioni presidenziali, allora è opportuno acquisire anche i verbali di queste, seppure in una percentuale di un quarto (10) rispetto ai verbali delle udienze monocratiche (30).

Se, invece, il magistrato dovesse esercitare esclusivamente funzioni collegiali penali, il prelievo sarà possibile soltanto se egli svolge funzioni presidenziali e, pertanto, l'acquisizione dei verbali potrà riguardare solo queste udienze; ad identiche conclusioni si perviene per i giudici della Corte d'Appello e della Corte di cassazione, per i quali si ritiene che le udienze camerale non forniscano, anche se si rivestono funzioni presidenziali, elementi significativi della professionalità.

Per il magistrato che esercita le funzioni nel settore della sorveglianza, potranno essere acquisiti i verbali delle udienze sia per quel che riguarda il settore monocratico, con esclusivo riguardo ai procedimenti in materia di misure di sicurezza o di remissione del debito, che collegiale, ma in quest'ultimo caso l'acquisizione avverrà solo se egli esercita le funzioni di presidente. Tale ultima clausola vale anche per i magistrati che svolgono funzioni esclusivamente presso le sezioni del tribunale del riesame e per l'applicazione delle misure di prevenzione; nel caso in cui il magistrato non eserciti queste funzioni in via esclusiva, si ritiene necessario acquisire i verbali delle relative udienze, ma in una misura più ridotta rispetto ai verbali delle udienze dibattimentali.

Per le funzioni giudicanti civili, l'indicazione dei verbali d'udienza acquisibili riguarda le cause di cognizione ordinaria, di esecuzione, fallimentari e di lavoro nonché dei procedimenti innanzi al Tribunale per i minorenni.

Anche in questo settore valgono i principi dettati per le udienze collegiali, la cui frequenza è, per il settore civile, comunque piuttosto bassa in primo grado.

Lo spettro delle tipologie delle funzioni civili individuate è molto ampia, pur con i limiti generali indicati, e dovrebbe consentire di operare un'adeguata campionatura dei verbali, sia se tali specifiche funzioni siano esercitate in via esclusiva che se esercitate promiscuamente.

7- All'art. 6 della circolare sono previste le varie funzioni in relazione alle quali vengono, negli articoli successivi, individuate le tipologie di provvedimenti e verbali da prelevare.

Nel quantificare il numero di provvedimenti e verbali a seconda delle tipologie, si è ritenuto, per agevolare il prelievo dei provvedimenti nel trimestre estratto a sorte per ogni quadriennio, di fissare entità numeriche, ove possibile, divisibili per 4, rettificando a tal fine la quantificazione che sarebbe derivata da una rigida applicazione percentuale.

A titolo meramente esemplificativo, per le funzioni di Pubblico ministero presso il Tribunale (art. 9, I comma) si è prevista l'acquisizione di 4 richieste di archiviazione e di 8 richieste di misure cautelari personali, reali e di prevenzione. Per il Pubblico ministero presso la Corte d'Appello (art. 7, II comma) si dividono esattamente per metà, quanto ai sottotipi, le sentenze dei tribunali e dei giudici di pace da un lato (8) e della Corte d'Appello e del Tribunale di sorveglianza dall'altro (ulteriori 8). È stato, poi, introdotto il prelievo dei provvedimenti anche per il Pubblico ministero presso la Corte di cassazione, individuando quale unica tipologia rilevante quella delle richieste scritte.

8- L'art. 6 disciplina altresì il prelievo dei provvedimenti e dei verbali in caso di esercizio di funzioni promiscue ed individua le categorie di promiscuità diacronica e sincronica.

La circolare persegue l'obiettivo di semplificazione del prelievo, per due ragioni; la prima, fondamentale, che la riforma ha determinato un aumento delle valutazioni di professionalità e, di conseguenza, dei prelievi dei provvedimenti; la seconda è che le valutazioni di professionalità sono diventate anche dal punto di vista qualitativo più impegnative, includendo anche il prelievo dei verbali d'udienza. Tali elementi rendono il sistema dell'acquisizione a campione degli atti del magistrato decisamente più oneroso, rendendo necessario un alleggerimento, pur nel rispetto della legge.

La soluzione adottata prevede che, in caso di esercizio sincronico di funzioni promiscue, il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione determinano la funzione prevalente, in ragione della percentuale di lavoro svolto dal magistrato nell'una o nell'altra funzione, così come individuata sulla base di specifica indicazione fornita ai predetti organi dal capo dell'ufficio di appartenenza del magistrato in valutazione, e solo in relazione alla funzione prevalente operano il prelievo dei provvedimenti e dei verbali, secondo le tipologie per proprie di ciascuna funzione.

Residua la necessità di determinare quale sia la funzione prevalente; ciò viene demandato al Consiglio giudiziario e al Consiglio direttivo della Corte di cassazione all'indicazione del dirigente dell'ufficio.

Resterà affidata al magistrato la possibilità di produrre provvedimenti e verbali anche relativi alla funzione subvalente.

Il regime del prelievo a campione per le funzioni promiscue è richiamato nel caso di svolgimento di altre funzioni "tipiche", quali quelle di giudice tutelare, della famiglia, fallimentare e dell'esecuzione, allorché esse non siano esercitate in via esclusiva; lo stesso dicasi per il giudice presso il tribunale per i minorenni, che di regola esercita sia funzioni civili che penali, anche se non manca nella circolare la previsione dell'esercizio esclusivo di una soltanto delle predette funzioni.

Più complessa è la disciplina nell'ipotesi di esercizio diacronico di funzioni promiscue senza mutamento di distretto o nell'ambito delle funzioni di legittimità, allorché il Consiglio giudiziario e il Consiglio Direttivo della Corte di cassazione procedono all'acquisizione del campione applicando al trimestre sorteggiato le percentuali di prelievo proprie della funzione svolta nel trimestre stesso.

Questa situazione merita un approfondimento anche per comprendere adeguatamente il significato della disposizione di cui all'art. 21, comma 3.

Occorre considerare che l'esercizio diacronico di funzioni promiscue endodistrettuali potrà determinare che le due o più funzioni esercitate siano ripartite in modo diverso nel quadriennio; ad es., potranno essere state esplicitate le funzioni di GIP/GUP per un anno nel Tribunale di Roma e per gli altri tre anni di giudice dibattimentale al Tribunale di Viterbo (per il settore civile si può ipotizzare l'esercizio per un anno delle funzioni di giudice dell'esecuzione civile al Tribunale di Bologna e per tre anni di giudice del lavoro al Tribunale di Forlì). Ora, in questo caso, dovendo prelevare 20 provvedimenti nei trimestri e dovendo rispettare un rapporto proporzionale al periodo espletato per ciascuna funzione, si determina che 5 di essi (pari ad un quarto) devono riguardare l'attività GIP/GUP e gli altri 15 dovranno essere provvedimenti di giudice dibattimentale; in tal caso, diventa impossibile rispettare matematicamente il prelievo delle tipologie di provvedimento individuate per ciascuna di queste funzioni. È quindi necessario aumentare il numero di provvedimenti da prelevare per raggiungere un numero divisibile (si preleveranno 6 provvedimenti GIP/GUP e 16 del giudice del dibattimento e, per l'esempio fatto nel settore civile, 6 provvedimenti in materia di esecuzione e 16 di cause di lavoro).

In tali casi, si deroga al numero di 20 provvedimenti previsto dall'art. 3, comma 3, ma in termini tali da non alterare sostanzialmente il contenuto dell'acquisizione dei provvedimenti e della relativa valutazione.

Qualora, in siffatte ipotesi, non sia possibile acquisire in relazione a ciascuna differente funzione taluni dei provvedimenti previsti dalla circolare, i Consigli giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di cassazione stabiliscono le modalità del prelievo dei sottotipi, garantendo per quanto possibile il prelievo di almeno un provvedimento per ciascun sottotipo, e rispettando comunque in linea tendenziale il rapporto proporzionale tra gli stessi sottotipi.

La disciplina prevista per i magistrati che hanno esercitato funzioni promiscue in tempi diversi si applica ai magistrati distrettuali, fermi restando i principi generali in materia di tendenziale osservanza delle percentuali di prelevamento.

La circolare prevede altresì che, qualora il mutamento di funzioni sia avvenuto nel corso del trimestre sorteggiato e non sia possibile procedere al prelievo di tutti i provvedimenti e verbali per il trimestre stesso, si applichi il criterio dello slittamento di cui all'art. 4.

Per quel che riguarda la disciplina delle funzioni promiscue diacroniche esercitate in distretti diversi vi è rinvio alla disciplina dei pareri parziali, per i quali occorre in primo luogo tenere conto della previsione del par. XIX della circolare n. 20691/2007, che prescrive la redazione di detti pareri solo in caso di trasferimento del magistrato ad altro distretto, intervenuto a distanza di più di due anni dall'ultima valutazione di professionalità conseguita.

Nell'ipotesi in cui i pareri parziali debbano essere effettuati per una parte di anno (circostanza molto probabile), la campionatura sarà effettuata su di essa, solo se supera i sei mesi e, nel caso ciò si verifichi, l'eventuale, successiva campionatura riguarderà esclusivamente l'ulteriore periodo superiore all'anno della valutazione di professionalità.

Anche nel caso del parere parziale si potrà determinare che il periodo da prendere in considerazione sia pari alla metà o a $\frac{3}{4}$ del quadriennio stabilito per le valutazioni di professionalità (l'intero non porrebbe problemi ai fini dell'acquisizione a campione). La situazione si rivela non dissimile da quella già illustrata per le funzioni promiscue esercitate in tempi diversi nello stesso distretto ed, infatti, anche in questo caso è prevista l'applicazione della disposizione per cui, qualora tale riduzione determini l'individuazione di un numero dispari di provvedimenti, si aumenta il prelievo di un'unità, rispettando le tipologie provvedimentali previste per ciascuna funzione. Le stesse disposizioni possono applicarsi nell'ipotesi speculare a quella presa in considerazione e cioè quando deve procedersi alla valutazione di professionalità che comprende già il parere parziale.

In questo caso si utilizzerà la campionatura dei provvedimenti e dei verbali d'udienza già effettuata sul biennio o sul triennio o sul quadriennio; in quest'ultimo caso la campionatura coinciderà con l'intera valutazione del periodo quadriennale e, pertanto, non dovrà essere esperita al momento

della valutazione quadriennale, negli altri casi comprenderà solo l'anno o il biennio residuo, adottando i meccanismi d'individuazione dei trimestri e le percentuali o frazioni più sopra indicate con i correttivi introdotti e avuto sempre riguardo alla possibilità di ricorrere allo slittamento. Non è possibile, stante il disposto di legge, escludere in alcuni casi la campionatura (ad es. perché troppo vicina a quella effettuata col parere parziale), ma in tali casi il Consiglio giudiziario ed il Consiglio direttivo della Corte di cassazione potranno utilizzare quella già effettuata col parere parziale perché riguarda l'intero quadriennio di valutazione.

Per altro verso, può verificarsi che il magistrato abbia ottenuto il trasferimento ad altro distretto senza, però, aver diritto al parere parziale; in questo caso la valutazione di professionalità che seguirà dovrà comunque essere effettuata con l'acquisizione a campione dei provvedimenti e dei verbali sull'intero quadriennio secondo i criteri stabiliti dal Consiglio giudiziario che deve provvedere alla valutazione, cioè quello di nuova destinazione del magistrato.

Il Consiglio giudiziario ed il Consiglio direttivo della Corte di cassazione provvederanno a richiedere al Presidente della Corte di appello ovvero al Procuratore Generale la campionatura per gli anni di servizio espletati dal magistrato nel diverso distretto di loro competenza.

Anche in questo caso si applicano le disposizioni stabilite per l'esercizio diacronico di funzioni promiscue endodistrettuali, perché la situazione è sostanzialmente analoga, distinguendosi solo perché le funzioni sono esercitate in distretti diversi.

In conclusione, vanno in questa sede ribaditi alcuni aspetti procedurali, non disciplinati espressamente in quanto previsti o comunque desumibili dalla Circolare in esame e dalla Circolare 20691 del 2007.

I provvedimenti ed i verbali, acquisiti dai Consigli giudiziari e dal Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sono oggetto di valutazione – unitamente a quelli eventualmente prodotti dal magistrato in valutazione - da parte dei dirigenti degli uffici all'atto della redazione del rapporto, secondo le previsioni della Circolare 20691 del 2007. Successivamente, tali atti saranno trasmessi, assieme al rapporto, ai Consigli giudiziari ed al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ai fini delle – autonome - valutazioni di competenza.

Va, infine, precisato che i Consigli giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, una volta emesso il parere sulla professionalità del magistrato, non dovranno trasmettere gli atti stessi al Consiglio Superiore, che provvederà a farne, eventualmente, richiesta a tali organi qualora ritenga necessaria la trasmissione stessa per assumere le determinazioni di propria competenza.

Relazione illustrativa alle modifiche inerenti alla circolare n. P-16754/2008 del 27 giugno 2008 sull'acquisizione dei provvedimenti e verbali d'udienza a campione.
(Delibera del 25 luglio 2012)

Le modifiche inerenti la Circolare n. P-16754/2008 del 27 giugno 2008

Quale strumento di ausilio alla rinnovata procedura prevista per le valutazioni di professionalità, con riferimento particolare alla tempistica ed al contingentamento dei tempi di ciascuna fase, il Consiglio ha ritenuto opportuno innovare l'attuale sistema di individuazione ed acquisizione dei provvedimenti a campione, considerato molto spesso, a ragione, uno dei punti più critici per il celere svolgimento della procedura, come si è potuto riscontrare nell'applicazione pratica della normativa secondaria.

Si è intervenuti anche in questo caso secondo linee differenti di modifica:

- cadenza annuale (con annualità riferita al periodo in valutazione) del sorteggio per ciascun decreto ministeriale di nomina, individuante il concorso di appartenenza del magistrato, e conseguente agevolazione delle modalità di reperimento dei provvedimenti e dei verbali a campione, mediante l'individuazione ravvicinata rispetto alle date di emissione dei provvedimenti stessi;
- individuazione nel dirigente dell'ufficio del soggetto titolare del compito di procedere al prelievo annuale dei provvedimenti e verbali individuati secondo le indicazioni di Circolare e del Consiglio Giudiziario quanto al trimestre oggetto di sorteggio;
- creazione di un archivio informatico nel quale il Dirigente provvede a custodire i provvedimenti ed i verbali da utilizzarsi per la valutazione di professionalità di ciascun magistrato appartenente all'ufficio;
- riduzione del numero di verbali d'udienza da prelevare a campione.

Le modifiche hanno riguardato:

Art.3 Disposizioni generali

Si sono modificate le disposizioni generali della Circolare vigente stabilendo che il sorteggio dei trimestri all'interno del quale effettuare il prelievo dei provvedimenti e verbali a campione è effettuato annualmente da parte dei Consigli giudiziari e del Consiglio Direttivo presso la Corte di cassazione in relazione ai magistrati per i quali siano competenti, ciò al fine di assicurare il più agevole reperimento di provvedimenti e verbali, in ragione della vicinanza temporale del sorteggio e dell'acquisizione rispetto alla loro data (art.3 comma 4).

Tale impostazione per annualità rappresenta una vera e propria svolta nel sistema previgente, basato su un modulo che, per quanto di immediata comprensibilità perché facente leva sulla scadenza dell'intero quadriennio di valutazione al fine di procedere a sorteggio e conseguentemente a prelievo dei provvedimenti e verbali, inevitabilmente comportava una parziale, considerevole distanza di tempo tra il momento dell'individuazione dei provvedimenti da prelevare e la data degli stessi.

Le difficoltà derivate da tale distanza nel tempo dei provvedimenti (legati a fascicoli che possono aver avuto le sorti più varie) unite alla mancanza di un archivio generale informatico che consentisse di attingervi rapidamente sono state peraltro spesso "scaricate" sugli stessi magistrati in valutazione, costretti ad una ricerca fatta di peregrinare per uffici a volte anche lontani in ragione di eventuali trasferimenti intervenuti negli anni.

Il sistema di sorteggio annuale (collegato all'annualità diversamente dettata a seconda del mese in cui si colloca il decreto ministeriale di nomina) fa capo direttamente al CSM che ha l'onere iniziale, anno per anno, di comunicare l'elenco dei decreti ministeriali di nomina "attivi" (cioè ancora sottoposti a valutazione periodica perché non hanno raggiunto la settima ed ultima progressione in carriera), suddivisi per mese di adozione.

Il Consiglio Giudiziario ed il Consiglio Direttivo presso la Corte di cassazione, per ciascun mese di riferimento dell'elenco dei decreti ministeriali comunicato dal CSM, procedono ogni anno a

differenti sorteggi dei trimestri, per gruppi di magistrati aggregati secondo i mesi di adozione del decreto di nomina, indipendentemente dall'anno e sempreché, come detto, siano ancora sottoposti a procedura valutativa. Ciascun sorteggio di trimestre si riferisce a ogni anno compreso nel quadriennio verso il quale è proiettata la successiva valutazione di professionalità ed il trimestre è computato a partire dalla data del decreto di nomina dei magistrati interessati. Il sorteggio è effettuato all'ultima seduta di ogni mese in cui si colloca il decreto; Per i decreti adottati nel mese di agosto, esso è effettuato all'ultima seduta del mese di luglio.

Il trimestre sorteggiato è utilizzato per il prelievo dei provvedimenti e dei verbali in relazione a tutti i magistrati nominati con decreti ministeriali emanati nel medesimo mese, e ciò, si ribadisce, indipendentemente dal rispettivo anno di adozione.

Si è altresì chiarito espressamente, in continuità con il previgente sistema, il principio secondo cui il sorteggio non può però mai riferirsi a periodi posteriori alla data in cui è effettuato prevedendosi, pertanto, che ove abbia luogo anteriormente alla data in cui decorre la scadenza annuale del decreto ministeriale, l'ultimo trimestre è computato a ritroso dalla data del sorteggio .

(A titolo esemplificativo: per i magistrati nominati con DD.MM. 8 luglio 1994, 28 luglio 1998 e 12 luglio 1999 il sorteggio sarà unico e sarà effettuato dai competenti Consigli giudiziari nell'ultima seduta utile del mese di luglio. Se tale seduta si svolgerà in data 20 luglio, per i magistrati nominati con D.M.28 luglio 1998, qualora dovesse essere sorteggiato l'ultimo trimestre, questo decorrerà a ritroso non dal 28 luglio ma dal 20 luglio, mentre per gli altri due concorsi indicati nell'esempio esso avrà l'ordinario decorso, vale a dire dalla data di adozione del rispettivo D.M..

Per tutti i magistrati nominati con decreti ministeriali adottati nel mese di agosto, l'ultimo trimestre se sorteggiato decorrerà dalla data della seduta del consiglio giudiziario svoltasi nel mese di luglio in cui è stato effettuato il sorteggio. Alcu problema si porrà invece se i trimestri sorteggiati per le ipotesi sopra dette saranno diversi dall'ultimo e l'anno decorrerà regolarmente a ritroso dalla data del DM).

Al comma 4 bis del medesimo art.3 si è previsto che siano i Dirigenti, per ciascun magistrato dell'ufficio, a procedere annualmente al prelievo dei provvedimenti e verbali individuati secondo le indicazioni della Circolare e della regolamentazione adottata da ciascun Consiglio Giudiziario e dal Consiglio Direttivo presso la Corte di cassazione, a partire dal riferimento al trimestre appositamente sorteggiato, avendo cura di prestabilire la ripartizione quadriennale dei provvedimenti da campionare, come elencati nella Circolare che sul punto non viene modificata. Per i magistrati che esercitano funzioni direttive il prelievo sarà operato dal Presidente della Corte d'Appello, o dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

Si ribadisce che il periodo di riferimento per l'individuazione dei provvedimenti da valutare è il quadriennio decorrente dalla precedente valutazione e che per ciascun magistrato sono utilizzati i provvedimenti prelevati in relazione ad ogni anno compreso nel quadriennio secondo le modalità di cui al co.1 (comma 6 dell'art.3).

Al comma 5 dell'art.3 si specifica che i Consigli giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ricevuto dal Consiglio Superiore l'invito annuale di cui al Capo XIII della Circolare n. 20691 del 2007, danno corso alla procedura di valutazione di ciascun gruppo di magistrati, identificato in funzione della data del decreto ministeriale di nomina, per il quale sia maturato il periodo di valutazione.

Il prelievo deve riguardare, in continuità con le previgenti disposizioni, un numero complessivo di 20 provvedimenti – salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 3 – mentre il numero dei verbali da campionare viene significativamente ridotto (per esigenze di semplificazione, alla luce anche della scarsa incidenza complessiva statisticamente rilevata sulle valutazioni di professionalità prive di criticità). Si prevede, infatti, un massimo di 12 verbali tratti da 4 udienze - salvo quanto previsto dall'art. 12, egualmente modificato in senso riduttivo nel numero dei verbali inizialmente previsti - secondo le tipologie predeterminate dalla Circolare in relazione alle funzioni svolte dal magistrato (art.3 comma 8).

Con tale complessivo meccanismo il momento del sorteggio, routinariamente acquisito negli ordinari lavori di Consiglio giudiziario e Consiglio Direttivo, risulta anticipato a ciascun anno del quadriennio in valutazione, e sostanzialmente si prevede che tali organi si occupino quanto più possibile in forma astratta e preventiva degli adempimenti collegati, lasciando al Dirigente l'onere dell'individuazione vera e propria di provvedimenti e verbali a campione. Quest'ultimo, consapevole dei criteri predeterminati e dei periodi indicati dal Consiglio giudiziario e dal Consiglio Direttivo, sarà il soggetto maggiormente idoneo ad effettuare il prelevamento vero e proprio, per la vicinanza all'ufficio e al lavoro del magistrato in valutazione.

Di portata – si auspica – fortemente semplificatoria e modernizzatrice è la norma che prevede, ancora una volta a cura del dirigente dell'ufficio, di provvedere a custodire in apposito archivio informatico all'uopo costituito presso l'ufficio da lui diretto i provvedimenti ed i verbali da utilizzarsi per la valutazione di professionalità, una volta individuati (art. 3 comma 11).

È ammessa una residuale modalità di archiviazione in forma cartacea solo per l'ipotesi in cui non sia possibile procedere in via telematica, in tal caso con onere di comunicazione alla competente Commissione del Consiglio Superiore (art.3 comma 11, ultimo periodo).

Ci si è, infine, posti il problema della custodia negli anni dei provvedimenti e verbali utilizzati per la valutazione di professionalità dei magistrato, attualmente gravante sui Consigli giudiziari *sine die*.

Si è pertanto disposto che i provvedimenti ed i verbali utilizzati per la quadriennale valutazione di professionalità, custoditi presso il Consiglio Giudiziario, sono restituiti all'interessato all'esito dell'approvazione della delibera plenaria di positivo conseguimento della valutazione. Ove l'interessato non provveda al loro ritiro nel termine di tre mesi dall'adozione di detta delibera, gli stessi sono distrutti. In caso, invece, di valutazione non positiva ovvero negativa, i provvedimenti ed i verbali restano custoditi – come già accade all'attualità - presso i competenti Consigli.

La medesima disciplina si applica anche per i provvedimenti e verbali già in possesso dei Consigli giudiziari e del Consiglio Direttivo nell'ambito dei procedimenti di valutazione ormai già conclusi ed in tal caso il termine trimestrale decorre a far data dal 20 settembre 2012.

Art.4 Deroghe. Il cd. slittamento.

Il meccanismo dello slittamento, creato per risolvere questioni di materiale "incapienza" del trimestre sorteggiato, perché nel periodo di riferimento il magistrato non ha svolto per giustificato motivo l'attività giudiziaria ovvero perché nel trimestre sorteggiato non siano state rinvenute tutte o talune delle tipologie di provvedimenti o verbali da prelevare, viene anch'esso delegato ai Dirigenti e non più ai Consigli giudiziari o al Consiglio direttivo della Cassazione.

Il Dirigente dovrà assumere come trimestre di riferimento il primo utile successivo a quello sorteggiato e, nel caso di mancato rinvenimento nel trimestre sorteggiato di tutte o talune delle tipologie di provvedimenti o verbali da prelevare, si è disposto – ancora una volta a fini di snellimento e semplificazione – che si proceda con lo slittamento solo per i provvedimenti o i verbali delle tipologie mancanti (cfr. commi da 1 a 4 dell'art.4).

Si sono poi conseguentemente adattate alla modifica del ruolo di dirigenti e organi di autogoverno locale anche le ulteriori disposizioni presenti nella Circolare modificata, secondo una evidente necessità sistematica che ha richiesto la sostituzione del dirigente quale soggetto tenuto all'individuazione ed al prelevamento veri e propri sulla base dei criteri dati: così in tema di magistrati che svolgono incarichi direttivi o semidirettivi sottoposti a valutazione (comma 6 art.4); per l'esercizio di funzioni promiscue (art.21); per i pareri parziali (art.22).

Normativa transitoria

Al fine di agevolare l'entrata a regime meno problematica possibile per le nuove modalità di individuazione, prelievo e conservazione dei provvedimenti e dei verbali a campione, si è prevista una normativa transitoria la quale risulta così modellata:

le novità entrano in vigore dal gennaio 2013; esse non trovano tuttavia applicazione per le valutazioni il cui termine quadriennale scade nel 2013, alle quali continuerà ad applicarsi la disciplina previgente.

In relazione alle valutazioni da compiersi negli anni successivi, i Consigli giudiziari ed il Consiglio Direttivo presso la Corte di cassazione procederanno nel 2013 al sorteggio dei trimestri rilevanti per l'estrazione dei provvedimenti e verbali a campione per gli anni 2012 (in modo che ci si prepari all'entrata a regime vera e propria con l'annualità corrispondente all'attuale sistema innovato) e 2010 (in modo da evitare l'eccessivo allontanamento nel tempo dell'ultima annualità da "recuperare" nel sistema transitorio), sulla base delle modalità già descritte e riferite a ciascun gruppo di concorsi individuati sulla base del mese in cui si colloca il decreto di nomina (indipendentemente dall'anno e sempreché vi sia ancora sottoposizione a progressione in carriera). Successivamente, nel gennaio 2014 si individueranno con le medesime modalità i trimestri rilevanti per gli anni 2013 (anno necessario per il sistema a regime) e 2011 (ulteriore anno da "recuperare" nel sistema transitorio).

Dal 2015 il sistema in tal modo sarà automaticamente in vigore per tutte le annualità in valutazione progressiva.

Un esempio positivo e prospettive future.

Una soluzione organizzativa acceleratoria è stata già delineata ed adottata dal C.S.M. nella delibera del 20 aprile 2011 con cui si sono stabilite modalità particolarmente sollecite di definizione delle pratiche per il riconoscimento della prima valutazione di professionalità per magistrati nominati con D.M. 6 dicembre 2007. La disciplina speciale per quei magistrati, secondo quanto emerge dalla delibera medesima, è giustificata dalla considerazione che solo al momento del conseguimento dello scrutinio di professionalità essi sarebbero stati sottratti ai limiti funzionali stabiliti dalla legge – per l'esercizio delle funzioni requirenti e giudicanti penali monocratiche – e avrebbero potuto quindi offrire un significativo contributo al recupero di funzionalità degli uffici pregiudicata proprio dai divieti in questione. L'eccezionalità dello strumento approvato il 20 aprile 2011 ha giustificato l'adozione di alcune deroghe esplicite alla disciplina ordinaria delle valutazioni di professionalità – ad esempio la previsione dell'espressione degli atti di valutazione addirittura prima del termine del quadriennio e l'esclusione, in conseguenza, del prelievo a campione di provvedimenti giurisdizionali relativi all'ultimo trimestre. Deroghe che, naturalmente, non potevano essere mantenute per la previsione di un meccanismo, quale quello delle modifiche descritte, generalizzato a tutte le valutazioni.

Si deve osservare, a tal proposito, che, se la programmata generalizzazione dello strumento acceleratorio rischia di frustrarne le finalità - considerato il gran numero di procedure e l'impegno amministrativo già illustrato, che inducono a prevedere iniziali difficoltà dei presidi del circuito dell'autogoverno a fornire risposte sollecite a tutte le progressioni in carriera - le forti esigenze di garanzia delle posizioni giuridiche di tutti i magistrati collegate alla modifica strutturale adottata lasciano ipotizzare un elevato impegno di ciascuno per il raggiungimento degli obiettivi di omogeneità e celerità delle procedure di valutazione della professionalità per i magistrati nominati con il medesimo decreto ministeriale.

D'altra parte appare solo teorica ma concretamente irrealizzabile, allo stato, l'ipotesi di definizione del procedimento in tempi sostanzialmente corrispondenti al termine di maturazione del diritto alla valutazione, stante l'intrinseco rilievo qualitativo contenutistico e l'inevitabile articolazione procedimentale dell'approfondito scrutinio di professionalità richiesto dal legislatore che impediscono di contenerne oltre un limite fisiologico la durata. A tale proposito non è irrilevante la considerazione che, con l'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento giudiziario del 2006 – 2007, il numero delle valutazioni per la progressione in carriera che il circuito dell'autogoverno, ed in ultima analisi il C.S.M., è chiamato ad affrontare è enormemente aumentato a seguito della periodicità più intensa e ravvicinata imposta dal legislatore. Le competenze ordinamentali, le strutture dell'autogoverno e le risorse a tale settore dedicate non sono state oggetto di rivisitazione, cosicché è inevitabile che presidi originariamente predisposti per fare fronte ad un numero relativamente contenuto di procedure necessitino di tempi superiori per definire il nuovo superiore carico di lavoro amministrativo.

Il Consiglio, pertanto, in un'ottica di collaborazione istituzionale e di apertura ai contributi che provengono da tutti i luoghi dell'autogoverno, consapevole delle predette difficoltà strutturali, ha illustrato le linee guida della riforma che si apprestava a varare ai Consigli giudiziari di nuova elezione, nell'incontro tenuto dalla IV Commissione il 21.6.2012 a Roma, ricevendone utili ed opportuni suggerimenti che hanno consentito di adottare modifiche più meditate e partecipate, sulle quali la condivisa collaborazione di tutti porterà sicuri risultati positivi e attenzione costante ad eventuali, necessari accorgimenti migliorativi.

Modifiche della nuova circolare sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati (Circ. n. P. 4718/09 del 27 febbraio 2009 – Delibera del 19 febbraio 2009) e della nuova circolare sull’acquisizione dei provvedimenti e verbali d’udienza a campione. (Circolare n. P 16754/2008 – Delibera del 25 giugno 2008 e succ. mod. al 25 luglio 2012).
(Delibera del 23 ottobre 2013)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Delibera del 23 ottobre 2013)

L’art. 5 della circolare sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati elenca in forma tassativa gli atti che debbono essere inseriti e conservati nel fascicolo personale conservato presso il C.S.M., senza che sia necessario uno specifico provvedimento consiliare.

La lettera b) del citato articolo, nella sua attuale formulazione, prevede che nel fascicolo personale siano compresi tutti i pareri dei Consigli giudiziari, del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione, del Consiglio di Amministrazione del Ministero della giustizia e del Comitato di Presidenza del Consiglio superiore della magistratura, che esprimono valutazioni sulla professionalità del magistrato, sull’idoneità al mutamento di funzioni ovvero sull’attitudine all’esercizio di funzioni direttive o semidirettive, nonché, all’esito del procedimento consiliare nel quale gli stessi sono acquisiti, tutti gli allegati ai predetti pareri, ovvero raccolti, assunti o formati nell’ambito della trattazione della pratica.

Poiché, per il disposto dell’art. 2 comma 1 della circolare, “per ogni magistrato è tenuto un fascicolo personale di identico contenuto, fatte salve le deroghe previste” dalla stessa circolare, “presso il Consiglio superiore della magistratura, presso l’ufficio di appartenenza del magistrato e presso il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o il Consiglio giudiziario del distretto di appartenenza”, l’applicazione della normativa richiamata ha comportato l’accumulo non solo presso il Consiglio superiore della Magistratura ma anche presso i Consigli giudiziari, il Consiglio Direttivo della Corte di cassazione, il Consiglio di Amministrazione del Ministero della giustizia ed i singoli uffici giudiziari di appartenenza dei vari magistrati di un ingente mole di documenti, con conseguenti gravi difficoltà di adeguata conservazione.

Per ovviare a tale inconveniente è opportuno stabilire che tutta la documentazione prodotta in copia dai magistrati per le periodiche valutazioni di professionalità, per le valutazioni sull’idoneità al mutamento delle funzioni ovvero sull’attitudine alle funzioni direttive o semidirettive – documentazione che, una volta definito il procedimento, l’Amministrazione non ha alcun interesse a detenere – non debba essere inserita nel fascicolo personale del magistrato ma restituita allo stesso dopo il decorso di un congruo periodo di tempo, individuato in tre mesi dalla comunicazione della delibera di definizione del procedimento al cui interno è stata acquisita.

L’eventuale inserimento dei documenti prodotti in copia dal magistrato nel fascicolo personale è, infatti, regolata dall’articolo 6 della circolare, che prevede l’adozione di una delibera consiliare ed indica, tipizzandoli, gli atti acquisibili.

In caso di mancato ritiro da parte degli interessati, l’ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato, il Consiglio giudiziario, il Consiglio Direttivo della Corte di cassazione, il Consiglio di Amministrazione del Ministero della giustizia ed il Comitato di Presidenza del CSM - così come avviene per i provvedimenti ed i verbali utilizzati per la quadriennale valutazione di professionalità, secondo quanto previsto dalla circolare sull’acquisizione dei provvedimenti e dei verbali di udienza a campione (cfr. art.3 comma 12 della circolare n. P16754/2008 del 27 giugno 2008 così come modificato dalla circolare del 25 luglio 2012) - potranno procedere alla distruzione della documentazione predetta, salvo che non vi sia uno specifico interesse dell’Amministrazione alla conservazione dei documenti (come nel caso della pendenza di un contenzioso amministrativo).

E’ quindi necessario procedere alla modifica dell’art. 5 comma 1 lett. b) della circolare sulla tenuta del fascicolo personale dei magistrati ed alla aggiunta dell’art. 5 comma 2.

La modifica della circolare sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati rende necessario uniformare alla intervenuta modifica anche la disposizione di cui all’art. 3 comma 12 della circolare relativa alla acquisizione dei provvedimenti e verbali d’udienza a campione.

Nel caso in cui da parte dello stesso magistrato vi sia uno specifico interesse ad avere prova del deposito dei documenti, l’Amministrazione, su istanza del magistrato, da formulare nel medesimo termine di tre mesi dalla comunicazione della delibera, provvederà a predisporre un elenco della documentazione prodotta in copia.

Nuova circolare sull'acquisizione dei provvedimenti e verbali d'udienza a campione.

1. Ambito oggettivo di applicazione.

1. La presente circolare si applica alle valutazioni di professionalità previste dall'art. 11 D.Lgs. 160 del 2006 e dalla Circolare n. 20691 del 2007, e successive modifiche.
2. Essa disciplina l'attività dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in materia di prelevamento a campione dei provvedimenti e dei verbali di udienza.
3. Resta esclusa dall'ambito applicativo della presente circolare la formulazione dei pareri in relazione ai quali non è espressamente previsto il prelevamento a campione.

2. Ambito soggettivo di applicazione.

1. La presente circolare si applica alle valutazioni di professionalità di tutti i magistrati, ad eccezione di quelli destinati all'ufficio del Massimario della Corte di cassazione, alla Direzione nazionale antimafia, di quelli fuori ruolo nonché dei magistrati che, esercitando anche di fatto funzioni direttive in via esclusiva, non svolgono attività giudiziaria in senso stretto. La circolare è comunque applicabile qualora tali magistrati abbiano svolto funzioni diverse per una parte del periodo oggetto di valutazione, pari almeno ad un anno; le ulteriori frazioni di anno vengono prese in considerazione solo se superiori a sei mesi.
2. Ai magistrati che non esercitano funzioni direttive in via esclusiva si applica l'art. 4 della presente circolare.

3. Disposizioni generali.

1. Il prelievo dei provvedimenti e dei verbali avviene nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio Superiore e sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.
2. I Consigli giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono a regolamentare preventivamente ed oggettivamente il prelievo a campione dei provvedimenti e dei verbali, in modo tale da suddividerlo in parti il più possibile eguali in ciascuno dei trimestri da sorteggiarsi per ogni anno e da rendere agevole l'individuazione dei tipi di provvedimento e dei verbali delle udienze da acquisire.
3. Il Consiglio Giudiziario ed il Consiglio Direttivo della Cassazione disciplinano altresì le modalità di acquisizione nel caso in cui nelle udienze prescelte vi siano verbali e provvedimenti in numero eccedente rispetto a quelli da prelevare.
4. Il sorteggio dei trimestri per il prelevamento dei provvedimenti e verbali a campione, al fine di assicurare il più agevole e rapido reperimento per la successiva valutazione di professionalità, è effettuato annualmente.

A tale scopo, unitamente all'invito annuale di cui al Capo XIII della Circolare n. 20691 del 2007, il Consiglio Superiore comunica l'elenco dei decreti ministeriali di nomina, suddivisi per mese di adozione, di tutti magistrati per i quali non si sia già completato il percorso delle sette valutazioni di professionalità.

Il Consiglio Giudiziario ed il Consiglio Direttivo presso la Corte di cassazione, per ciascun mese di riferimento dell'elenco dei decreti ministeriali comunicato, procedono ogni anno a differenti sorteggi dei trimestri, per gruppi di magistrati aggregati secondo i mesi di adozione del decreto di nomina. Ciascun sorteggio di trimestre si riferisce a ogni anno compreso nel quadriennio, computato a partire dalla data del decreto di nomina dei magistrati interessati. Esso è effettuato alla ultima seduta di ogni mese in cui si colloca il decreto. Per i decreti adottati nel mese di agosto il sorteggio è effettuato all'ultima seduta del mese di luglio.

Il trimestre sorteggiato è utilizzato per il prelievo dei provvedimenti e dei verbali in relazione a tutti i magistrati nominati con decreti ministeriali emanati nel medesimo mese, indipendentemente dal rispettivo anno di adozione. Il prelevamento non può mai riferirsi a periodi posteriori alla data in cui è effettuato il sorteggio sicché, ove quest'ultimo abbia luogo anteriormente alla data in cui decorre la scadenza annuale del decreto ministeriale, l'ultimo trimestre è computato a ritroso dalla data del sorteggio.

4.bis Per ciascun magistrato i Dirigenti degli uffici procedono annualmente al prelievo dei provvedimenti e verbali individuati secondo le indicazioni della presente circolare e della regolamentazione adottata da ciascun Consiglio Giudiziario e dal Consiglio Direttivo presso la Corte di cassazione, avendo cura di prestabilire la ripartizione quadriennale dei provvedimenti da campionare, come elencati nella presente circolare. Per i magistrati che esercitano funzioni direttive il prelievo sarà operato dal Presidente della Corte d'Appello, o dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

5.I Consigli giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ricevuto dal Consiglio Superiore l'invito annuale di cui al Capo XIII della Circolare n. 20691 del 2007, danno corso alla procedura di valutazione di ciascun gruppo di magistrati, identificato in funzione della data del decreto ministeriale di nomina, per il quale sia maturato il periodo di valutazione.

6.Il periodo di riferimento per l'individuazione dei provvedimenti da valutare è il quadriennio decorrente dalla precedente valutazione; per ciascun magistrato sono utilizzati i provvedimenti prelevati in relazione ad ogni anno compreso nel quadriennio secondo le modalità di cui al co. 1.

7.per i magistrati alla prima valutazione, la data di decorrenza, ai fini della presente circolare, coincide con la data di inizio dell'effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, ferma restando l'applicabilità dell'art. 4 della presente circolare.

8. Il prelievo deve riguardare un numero complessivo di 20 provvedimenti – salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 3 - e un massimo di 12 verbali tratti da 4 udienze - salvo quanto previsto dall'art. 12 - secondo le tipologie predeterminate dalla presente circolare in relazione alle funzioni svolte dal magistrato.

9. I provvedimenti si intendono compresi nel trimestre di riferimento in funzione del momento del deposito dell'originale.

10. I magistrati possono produrre spontaneamente provvedimenti e verbali ulteriori rispetto a quelli sorteggiati, eventualmente anche appartenenti ad una tipologia esclusa dal prelievo.

11. Il dirigente, una volta individuati i provvedimenti ed i verbali da utilizzarsi per la valutazione di professionalità, provvede a custodirli in apposito archivio informatico all'uopo costituito presso l'ufficio da lui diretto. È ammessa l'archiviazione in forma cartacea solo per l'ipotesi in cui non sia possibile procedere in via telematica, con onere di comunicazione alla competente Commissione del Consiglio Superiore.

12. I provvedimenti ed i verbali utilizzati per la quadriennale valutazione di professionalità, custoditi presso l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato, il Consiglio giudiziario ed il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono restituiti all'interessato all'esito dell'approvazione della delibera plenaria di positivo conseguimento della valutazione.

In caso di mancato ritiro da parte degli interessati, decorsi tre mesi dalla comunicazione della delibera che ha definito il procedimento, si procederà alla distruzione della documentazione predetta, salvo che non vi sia uno specifico interesse dell'Amministrazione alla sua conservazione.

Ove il magistrato ne abbia uno specifico interesse propone, nel termine di tre mesi dalla comunicazione della delibera che ha definito il procedimento, istanza all'Amministrazione per ottenere la certificazione dell'elenco dei provvedimenti e dei verbali acquisiti a campione.¹

¹ Comma così modificato con delibera del 23 ottobre 2013.

Art. 4 Deroghe. Il cd. slittamento

1. Qualora non sia possibile effettuare il prelievo nel trimestre sorteggiato, perché nel periodo di riferimento il magistrato non ha svolto per giustificato motivo l'attività giudiziaria, il dirigente assume come trimestre di riferimento il primo utile successivo a quello sorteggiato.
2. In via subordinata, qualora le cause ostative al prelievo riguardino anche il trimestre così individuato o qualora quest'ultimo non sia compreso nel periodo in valutazione, lo slittamento opera con riguardo al primo trimestre utile antecedente a quello sorteggiato.
3. Qualora la causa ostativa riguardi l'intero anno o una parte di esso superiore a nove mesi – calcolato a partire dalla precedente valutazione indicata all'art. 3, comma 6– non si provvede al prelevamento in relazione a quell'anno.
4. Lo slittamento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nelle ipotesi in cui il trimestre sorteggiato non siano rinvenute tutte o talune delle tipologie di provvedimento o verbale da prelevare. In tal caso si procede con lo slittamento solo per i provvedimenti o i verbali mancanti.
5. Allo scadere del quadriennio il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nell'ipotesi disciplinata dal comma 3, provvedono a fissare i criteri per consentire il prelievo in altri trimestri o anni compresi nel quadriennio in valutazione, assicurando il rispetto della disposizione di cui all'art. 3, comma 8, relativa al numero complessivo di provvedimenti e verbali, distinti secondo le tipologie predeterminate dalla presente circolare in relazione alle funzioni svolte dal magistrato. Solo qualora ciò non sia possibile, stabiliscono l'eventuale riduzione percentuale del numero di provvedimenti e verbali da prelevare e danno atto, in sede di formulazione del parere per le valutazioni di professionalità, dei motivi per i quali non si è provveduto al prelevamento o è stata stabilita una riduzione percentuale del numero dei provvedimenti e verbali da prelevare.
6. Nel caso di magistrati che svolgono incarichi direttivi o semidirettivi, il dirigente dell'ufficio - o il Presidente della Corte d'Appello o il Procuratore Generale quando un dirigente sia sottoposto a valutazione - provvedono alla riduzione del prelievo di provvedimenti e verbali d'udienza in proporzione all'esonero dal lavoro giudiziario per essi previsto

5. Disposizioni specifiche relative al prelievo dei verbali.

1. I Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, all'interno di ciascun sorteggio, provvedono all'individuazione delle udienze, secondo criteri oggettivi e predeterminati, e successivamente al prelievo dei verbali, secondo le tipologie previste per ciascuna delle funzioni svolte, alla stregua dei principi generali specificati dalla presente circolare.
2. Per i magistrati che svolgono funzioni giudicanti e requirenti nel settore penale devono essere acquisiti in via preferenziale i verbali redatti mediante stenotipia o altro strumento meccanico.
3. Il prelevamento è effettuato all'interno dell'udienza prescelta a condizione che i verbali siano disponibili presso l'ufficio giudicante ove l'udienza si è tenuta ovvero presso il corrispondente ufficio requirente.
4. Il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione devono, altresì, prevedere i criteri di individuazione di un'ulteriore udienza nel trimestre, nella quale effettuare il prelevamento, qualora in quella già individuata non siano trattati i procedimenti corrispondenti alle tipologie per le quali deve essere effettuato il prelievo.
5. Quando l'applicazione dei commi precedenti non consente l'estrazione di un numero sufficiente di verbali si procede allo slittamento secondo le regole di cui all'art. 4.

6. Le funzioni giudiziarie esercitate nel settore penale e civile. Le funzioni promiscue.

1. Ai fini esclusivi della presente circolare le funzioni dei magistrati sono considerate come di seguito:
Per il settore penale:

- Pubblico ministero presso il Tribunale;
- Pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni;
- Pubblico ministero presso la Corte d'Appello;
- Pubblico ministero presso la Corte di cassazione;
- Giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare;
- Giudice del tribunale;
- Giudice del Tribunale del riesame;
- Magistrato di sorveglianza;
- Giudice della corte d'appello;
- Giudice della Corte di cassazione.

Per il settore civile:

- Giudice ordinario di primo grado;
- Giudice del lavoro di primo grado;
- Giudice della sezione famiglia;
- Giudice tutelare;
- Giudice dei riti societari o delegato ai fallimenti ed alle altre procedure concorsuali;
- Giudice dell'esecuzione civile;
- Giudice del tribunale per i minorenni
- Giudice ordinario della corte d'appello;
- Giudice del lavoro della corte d'appello;
- Pubblico ministero presso il Tribunale;
- Pubblico ministero presso la Corte d'appello;
- Pubblico ministero presso la Corte di cassazione;
- Giudice della Corte di cassazione.

Sono funzioni promiscue quelle svolte dai magistrati che esercitano o hanno esercitato la giurisdizione in entrambi i settori, civile e penale, ovvero, nell'ambito di questi, in una o più delle funzioni individuate, nonché quelle svolte presso il Tribunale per i minorenni.

Le funzioni promiscue sono sincroniche quando il magistrato in valutazione esercita contemporaneamente più di una delle funzioni sopra indicate.

Le funzioni promiscue sono diacroniche quando si ha esercizio non contestuale di più di una delle funzioni sopra indicate a seguito di cambiamento del settore o delle funzioni nel corso del periodo di valutazione per tramutamento interno o esterno. Tale situazione si verifica in caso:

- A) di mutamento di funzioni senza cambiamento dell'ufficio di appartenenza;
- B) di mutamento di funzioni con cambiamento dell'ufficio di appartenenza all'interno dello stesso distretto;
- C) di mutamento di funzioni con cambiamento dell'ufficio e del distretto di appartenenza.

7- I tipi di provvedimenti da acquisire a campione.

1. Sono oggetto del prelievo a campione tutti i provvedimenti del magistrato in valutazione rientranti nelle categorie specificate negli articoli seguenti. Sono comunque escluse le sentenze di applicazione della pena su richiesta e le sentenze predibattimentali.
2. Le tipologie di provvedimenti da acquisire a campione devono essere individuate in relazione alle funzioni svolte dal magistrato nel periodo in valutazione.

8. I verbali d'udienza da acquisire a campione.

1. Per i magistrati che svolgono funzioni requirenti penali di merito, devono essere acquisiti i verbali di udienza dibattimentale, di udienza preliminare e di giudizio abbreviato con integrazione probatoria.
2. E' escluso il prelievo di verbali di udienza relativi all'esercizio di funzioni requirenti nel settore civile, anche minorile.

3 E' escluso il prelievo di verbali di udienza per i magistrati che esercitano funzioni requirenti presso la Corte di Cassazione.

4. Per i magistrati che svolgono funzioni giudicanti penali sono acquisiti i verbali di udienza in materia di: incidente probatorio, convalida dell'arresto o del fermo, udienza preliminare, giudizio abbreviato - con o senza integrazione probatoria - dibattimento, procedimenti in materia di misure di prevenzione, innanzi al magistrato ed al Tribunale di sorveglianza e innanzi al Tribunale del riesame.

5. È escluso il prelievo dei verbali di udienza relativi all'esercizio di funzioni di giudice *a latere*.

6. Per i magistrati che svolgono funzioni giudicanti civili devono essere acquisiti i verbali delle cause di cognizione ordinaria, delle cause regolate dalle norme sul processo del lavoro e sul processo societario, delle procedure esecutive, delle cause del contenzioso fallimentare nonché dei procedimenti innanzi al tribunale per i minorenni.

7. E' esclusa l'acquisizione: con riferimento al settore civile, dei verbali delle udienze del giudice tutelare, di quelle di mero rinvio, presidenziali e in materia previdenziale; con riferimento al settore penale, dei verbali d'udienza relativi a procedimenti conclusi con sentenza di applicazione della pena su richiesta o sentenza predibattimentale.

9. Il numero di provvedimenti da acquisire a campione per i magistrati che svolgono funzioni di Pubblico ministero presso il Tribunale, la Corte d'Appello e la Corte di cassazione.

1. Per le funzioni di Pubblico ministero presso il Tribunale devono essere acquisiti: 4 impugnazioni, 4 richieste di archiviazione, 8 fra richieste di misure cautelari personali o reali o di prevenzione, 4 fra richieste di rinvio a giudizio o richieste di giudizio immediato o decreti di citazione a giudizio.

2. Per le funzioni di Pubblico ministero presso la Corte di Appello devono essere acquisiti: 16 impugnazioni, di cui 8 avverso sentenze di Tribunale o del giudice di pace e 8 ricorsi per cassazione avverso sentenze o ordinanze della Corte di Appello o del Tribunale di Sorveglianza, e 4 provvedimenti – alternativamente o cumulativamente – in materia di estradizione, di rogatorie internazionali, di esecuzione, di revisione o in materia civile.

3. Per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero esclusivamente nel settore civile devono essere acquisiti 20 fra atti di impugnazione o di instaurazione del giudizio o memorie o comparse conclusionali.

4. Per le funzioni di pubblico ministero presso la Corte di cassazione, civili e penali, devono essere acquisite 20 richieste scritte ove tale forma sia prescritta dalla legge.

Art.10. Il numero dei verbali d'udienza da acquisire a campione per i magistrati che svolgono funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale e la Corte d'Appello.

1 - Per le funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale devono essere acquisiti, per il settore penale, fino a un massimo di 9 verbali, tratti da 3 udienze dibattimentali, e fino a un massimo di 3 verbali di udienza preliminare o di giudizio abbreviato, tratti da una udienza, a condizione che sia stata espletata attività di integrazione probatoria.

2 -Per le funzioni di pubblico ministero presso la Corte d'Appello, devono essere acquisiti i verbali, fino a un massimo di 12, tratti da 4 udienze dibattimentali.

11. Il numero di provvedimenti da acquisire a campione per le funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare.

1- Nel caso di contemporaneo esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, devono essere acquisiti: 8 sentenze, di cui 4 emesse all'esito di giudizio abbreviato, 8 ordinanze, di cui 6 in materia di misure cautelari e 2 in materia di esecuzione, 2 decreti o ordinanze di archiviazione, di cui almeno una a seguito di opposizione della persona offesa; 2 decreti in materia di intercettazioni.

2- Qualora il magistrato eserciti esclusivamente le funzioni di giudice dell'udienza preliminare, devono essere acquisite 16 sentenze, di cui almeno 8 emesse all'esito di giudizio abbreviato, e 4 ordinanze, di cui 2 in materia di misure cautelari e 2 in materia di esecuzione.

3- Qualora il magistrato eserciti esclusivamente le funzioni di giudice per le indagini preliminari, devono essere acquisiti: 12 ordinanze in materia cautelare, di cui almeno 8 in materia di misure personali; 4 tra decreti o ordinanze di archiviazione, di cui almeno due a seguito di opposizione della persona offesa; 4 decreti in materia di intercettazioni.

Art.12. Il numero di verbali d'udienza da acquisire a campione per le funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare.

1. Nel caso di contemporaneo esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, devono essere acquisiti fino a un massimo di 6 verbali, tratti da 4 udienze, per incidente probatorio e di convalida di arresto o fermo, e fino a un massimo di 6 verbali, di udienza preliminare e di giudizio abbreviato, tratti da 4 udienze.

2. Qualora il magistrato eserciti esclusivamente le funzioni di giudice dell'udienza preliminare, devono essere acquisiti fino a un massimo di 6 verbali di udienza preliminare tratti da 4 udienze, e fino a un massimo di 6 verbali di giudizio abbreviato, tratti da 4 udienze.

3. Qualora il magistrato eserciti esclusivamente le funzioni di giudice per le indagini preliminari, devono essere acquisiti fino a un massimo di 6 verbali di convalida di arresto o fermo, tratti da 4 udienze, e fino a un massimo di 6 verbali di incidente probatorio, tratti da 4 udienze.

13. Il numero di provvedimenti da acquisire a campione per le altre funzioni giudicanti penali.

1. Qualora il magistrato eserciti le funzioni di giudice del dibattimento, devono essere acquisite 16 sentenze - di cui 4 con motivazione contestuale e 1 in funzione di giudice di appello avverso le sentenze del Giudice di pace - 2 ordinanze emesse in materia di libertà personale o in materia cautelare reale e 2 ordinanze in funzione di giudice dell'esecuzione.

2. Qualora il magistrato eserciti le funzioni di giudice della Corte d'appello, devono essere acquisite 16 sentenze, 2 ordinanze in materia di libertà personale e 2 ordinanze emesse in funzione di giudice dell'esecuzione.

3. Qualora il magistrato eserciti le funzioni presso il Tribunale del riesame in sede distrettuale, devono essere acquisite 20 ordinanze, di cui 4 in materia di misure cautelari reali.

4. Qualora il magistrato eserciti contemporaneamente le funzioni di giudice del riesame in sede distrettuale e di giudice del dibattimento, devono essere acquisiti: 12 sentenze, di cui 2 con motivazione contestuale, 6 ordinanze in materia di libertà personale, di cui 4 emesse in funzione di giudice del riesame, e 2 ordinanze in materia di esecuzione.

5. Qualora il magistrato eserciti le funzioni esclusivamente presso la sezione che tratta le misure di prevenzione, devono essere acquisiti: 8 decreti di applicazione delle misure reali, 8 decreti di applicazione delle misure personali ai sensi della l. 31 maggio 1965 n. 575 e 4 decreti di applicazione di misure di prevenzione ai sensi della l. 27 dicembre 1956 n. 1423.

6. Qualora il magistrato eserciti le funzioni di magistrato di sorveglianza, devono essere acquisite 10 ordinanze in materia di misure alternative alla detenzione, 4 ordinanze in materia di liberazione condizionale, 4 decreti di concessione di primo permesso premio e 2 ordinanze in materia di revoca anticipata delle misure di sicurezza.

7. Qualora il magistrato eserciti le funzioni di consigliere della Corte di cassazione, devono essere acquisiti 20 provvedimenti, dei quali almeno 16 sentenze.

Art.14. Il numero di verbali da acquisire a campione per le altre funzioni giudicanti penali.

1. Qualora il magistrato eserciti le funzioni di giudice del dibattimento, devono essere acquisiti i verbali tratti da 4 udienze collegiali, per un massimo di 12 verbali, se il magistrato esercita esclusivamente funzioni di presidente del collegio; i verbali tratti da 4 udienze monocratiche, per un

massimo di 12 verbali, se il magistrato esercita esclusivamente funzioni monocratiche o, comunque, se non esercita le funzioni di presidente del collegio; da 3 udienze monocratiche, fino a un massimo di 9 verbali, e da 1 udienza collegiale, fino a un massimo di 3 verbali, se il magistrato esercita sia funzioni monocratiche che di presidente del collegio.

Per i magistrati che esercitano le funzioni giudicanti presso la Corte di Appello, devono essere acquisiti fino a un massimo di 12 verbali, tratti da 4 udienze, sempre che il magistrato abbia esercitato funzioni di presidente del collegio.

2. Qualora il magistrato eserciti le funzioni di giudice presso il Tribunale del riesame in sede distrettuale o di giudice della sezione del Tribunale che tratta le misure di prevenzione, devono essere acquisiti fino a un massimo di 12 verbali, tratti da 4 udienze in cui il magistrato abbia esercitato funzioni presidenziali.

3. Nel caso in cui le funzioni di giudice presso il Tribunale del riesame o di giudice della sezione del Tribunale che tratta le misure di prevenzione siano esercitate unitamente a quelle di giudice del dibattimento, devono essere acquisiti: fino a un massimo di 9 verbali, tratti da 3 udienze dibattimentali, di cui una collegiale, e fino a un massimo di 3 verbali, tratti da 1 udienza innanzi al tribunale del riesame o alla sezione per le misure di prevenzione, sempreché il magistrato eserciti le funzioni di presidente del collegio; in caso contrario, saranno acquisiti esclusivamente i verbali delle udienze monocratiche o collegiali, in conformità di quanto previsto per le funzioni di giudice dibattimentale.

4. Qualora il magistrato eserciti le funzioni di sorveglianza, devono essere acquisiti fino a un massimo di 12 verbali, tratti da 4 udienze, relativi ai procedimenti in materia di misure di sicurezza o di remissioni del debito; qualora il magistrato eserciti anche funzioni di presidente del collegio presso il Tribunale di sorveglianza, devono essere acquisiti fino a un massimo di 9 verbali, tratti da 3 udienze innanzi allo stesso tribunale e fino a un massimo di 3 verbali, tratti da 1 udienza, inerenti i procedimenti sopra specificati.

5. Per i magistrati che esercitano le funzioni giudicanti presso la Corte di cassazione, devono essere acquisiti fino a un massimo di 12 verbali, tratti da 4 udienze, sempre che il magistrato abbia esercitato le funzioni di presidente di collegio.

15. Il numero di provvedimenti da acquisire a campione per le funzioni giudicanti civili e di lavoro di primo grado, d'appello e di cassazione.

1. Qualora il magistrato eserciti le funzioni giudicanti civili di primo grado, devono essere acquisiti 12 sentenze ed 8 tra decreti o ordinanze, istruttori, sommari o cautelari.

2. Qualora il magistrato eserciti le funzioni di giudice del lavoro di primo grado, devono essere acquisite 16 sentenze, di cui 12 in materia di lavoro e 4 ordinanze cautelari o d'urgenza.

3. Qualora il magistrato eserciti le funzioni giudicanti civili in Corte d'appello, devono essere acquisite 16 sentenze e 4 ordinanze cautelari o d'urgenza.

4. Qualora il magistrato eserciti le funzioni di giudice del lavoro di secondo grado, devono essere acquisite 20 sentenze, di cui almeno sedici in materia di lavoro.

5. Qualora il magistrato eserciti le funzioni di consigliere della Corte di cassazione, devono essere acquisiti 20 provvedimenti, dei quali almeno 16 sentenze.

16. Il numero di verbali di udienza da acquisire a campione per le funzioni giudicanti civili e di lavoro, di primo grado, d'appello e di cassazione.

1. Qualora il magistrato eserciti le funzioni giudicanti civili e di lavoro di primo grado, devono essere acquisiti fino ad un massimo di 12 verbali tratti da 4 udienze; in caso di udienza collegiale, il prelievo riguarderà solo i casi in cui il magistrato in valutazione abbia svolto le funzioni di presidente del collegio.

2. Qualora il magistrato eserciti le funzioni giudicanti civili o di lavoro in corte d'appello o presso la Corte di cassazione, devono essere acquisiti fino a un massimo di 12 verbali tratti da 4 udienze, qualora il magistrato in valutazione abbia svolto le funzioni di presidente del collegio.

17. Il numero di provvedimenti da acquisire a campione per altre funzioni giudicanti civili.

1. Qualora il magistrato eserciti in via esclusiva le funzioni di giudice tutelare, devono essere acquisiti 12 sentenze, 4 decreti *ex art.* 337 c.c. e 4 decreti *ex art.* 405 c.c.
2. Qualora il magistrato sia addetto in via esclusiva alla trattazione di cause in materia di diritto di famiglia, devono essere acquisiti 12 sentenze - con esclusione di quelle in materia di separazione o divorzio consensuali - ed 8 decreti *ex artt.* 710 c.p.c. e 9 l. n. 898 del 1970.
3. Qualora il magistrato sia addetto in via esclusiva alla trattazione di cause in materia di fallimento ed altre procedure concorsuali, devono essere acquisiti 10 sentenze e 10 tra ordinanze o decreti.
4. Qualora il magistrato sia addetto in via esclusiva alla trattazione di cause in materia di esecuzione civile mobiliare ed immobiliare, devono essere acquisite 8 sentenze, 8 ordinanze di sospensione *ex artt.* 624 e 625, comma 2, c.p.c. e 4 ordinanze determinative degli obblighi di fare *ex artt.* 612 e 613 c.p.c.
5. Qualora tutte le suindicate funzioni non siano esercitate in via esclusiva, si applica l'art. 21 comma 1 della presente circolare.

18. I verbali da acquisire a campione per altre funzioni giudicanti civili.

1. Qualora il magistrato sia addetto in via esclusiva alla trattazione di cause in materia di diritto di famiglia o di fallimento o di altre procedure concorsuali o di esecuzione civile mobiliare o immobiliare devono essere acquisiti fino a 12 verbali, tratti da 4 udienze. Per i magistrati che esercitano le stesse funzioni in Corte d'Appello si procede al prelievo dei verbali nella medesima misura, solo qualora il magistrato in valutazione abbia svolto le funzioni di presidente del collegio.
2. Qualora il magistrato eserciti esclusivamente le funzioni di giudice tutelare non si procede, secondo quanto previsto dall'art. 8 della presente circolare, al prelievo dei verbali.

19. Il numero di provvedimenti da acquisire a campione per i magistrati minorili.

1. Qualora il magistrato eserciti le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, devono essere acquisite: 6 impugnazioni, di cui 3 in materia civile e 3 in materia penale, 4 richieste di misura cautelare, 4 richieste di decadenza dalla potestà parentale, 2 richieste di proscioglimento per irrilevanza del fatto, 2 pareri in materia di adozione e 2 in materia di applicazione provvisoria di misure di sicurezza.
2. Qualora il magistrato eserciti le funzioni di giudice presso il tribunale per i minorenni, e risultino esclusive le funzioni civili, devono essere acquisiti: 6 sentenze *ex artt.* 250, 269 e 284 c.c. nonché in materia di opposizione all'adozione, 4 decreti collegiali di adottabilità e 10 decreti in materia di affidamento di minori e tutela dei medesimi, anche in via d'urgenza, *ex artt.* 317 *bis*, 330 e 333 c.c. e decreti *ex artt.* 252 e 274 c.c.
3. Qualora il magistrato eserciti le funzioni di giudice presso il tribunale per i minorenni, e risultino - anche in deroga all'art. 6 - esclusive le funzioni penali, devono essere acquisite: 12 sentenze, ad esclusione di quelle predibattimentali, 4 ordinanze in materia di libertà personale, 4 ordinanze in materia di esecuzione.
4. Qualora le suindicate funzioni non siano esercitate in via esclusiva, trova applicazione l'art. 21 comma 1 della presente circolare della presente circolare, in relazione ai provvedimenti indicati nei commi precedenti.

20. Il numero di verbali di udienza da acquisire a campione per i magistrati minorili.

1. Al prelevamento dei verbali per i magistrati che esercitano funzioni giudicanti minorili - anche in deroga all'art. 6 - esclusivamente nel settore civile si applica l'art. 16.
2. Per i magistrati che esercitano funzioni giudicanti minorili - anche in deroga all'art. 6 - esclusivamente nel settore penale, si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli artt. 12 e 14.

3. Per i magistrati che esercitano funzioni requirenti minorili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 primo comma, ove compatibili.
4. Qualora il magistrato eserciti funzioni giudicanti minorili promiscue, si applica il primo comma dell'articolo successivo.

Art. 21. I provvedimenti ed i verbali di udienza da acquisire a campione per i magistrati che esercitano funzioni promiscue.

1. In caso di esercizio sincronico di funzioni promiscue, il dirigente dell'ufficio tiene conto della percentuale di lavoro svolto dal magistrato nell'una o l'altra funzione, operando il prelievo di provvedimenti e verbali solo in relazione a quella prevalente secondo le tipologie indicate in ciascuna funzione. Qualora non sia possibile individuare una funzione prevalente, il dirigente individua i provvedimenti da prelevarsi in relazione alle sole due funzioni esercitate in via quantitativamente predominante, riducendo proporzionalmente il numero richiesto per ciascuna di esse.
2. Per i magistrati distrettuali e in caso di esercizio diacronico di funzioni promiscue senza mutamento di distretto o nell'ambito delle funzioni di legittimità, il dirigente procede all'acquisizione annuale del campione applicando al trimestre sorteggiato le percentuali di prelevamento specificate nelle tabelle allegate e proprie della funzione svolta nel singolo trimestre in considerazione.
3. Qualora l'applicazione del criterio percentuale determini l'individuazione di un numero dispari di provvedimenti, si aumenta il prelievo all'unità, rispettando le tipologie di provvedimenti previste per ciascuna funzione.
4. Qualora il mutamento di funzioni sia avvenuto nel corso del trimestre sorteggiato e non sia possibile procedere al prelievo di tutti i provvedimenti e verbali per il trimestre stesso, si applica il criterio di slittamento di cui all'art. 4.
- 4 bis. Al termine del quadriennio il Consiglio giudiziario e il Consiglio Direttivo della Corte di cassazione, per le ipotesi disciplinate al comma 2, laddove necessario, provvedono ad individuare i criteri per consentire il rispetto delle percentuali di prelevamento specificate nelle tabelle allegate e relative alle funzioni svolte diacronicamente dal magistrato nel corso dell'arco temporale in valutazione.
5. In caso di esercizio diacronico di funzioni promiscue conseguente al mutamento di distretto si applicano le disposizioni di cui al seguente art. 22 comma 5.

Art. 22 I criteri nella raccolta a campione dei provvedimenti e dei verbali di udienza nei pareri parziali dei Consigli giudiziari o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

1. La presente circolare si applica anche alla redazione dei pareri parziali di cui al Capo XIX della circolare n. 20691/2007.
2. Nel caso in cui il parere parziale debba essere effettuato solo per una parte di anno, il dirigente procede alla campionatura solo se il periodo da valutare superi i sei mesi; la riduzione percentuale del numero complessivo dei provvedimenti e verbali da prelevare è effettuato in proporzione alla porzione di anno da valutare e, qualora tale riduzione determini l'individuazione di un numero dispari di provvedimenti, si aumenta il prelievo di un'unità, rispettando le tipologie di provvedimento previste per ciascuna funzione.
3. Per il restante periodo di valutazione, non coperto da parere parziale, il dirigente procede al prelievo annuale secondo le ordinarie prescrizioni. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio Direttivo della Corte di cassazione, alla scadenza del quadriennio, verificano se il prelievo sia stato effettuato per tutto il periodo in valutazione e, in caso contrario, indicano al dirigente i criteri per il prelevamento in ordine al periodo mancante, purché esso sia superiore a sei mesi. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma precedente ed all'art. 4.

23 . Disposizioni transitorie.

1. La presente circolare si applica a tutte le valutazioni quadriennali di professionalità effettuate sulla base della circolare n. 20691 del 2007, fatta eccezione per quanto di seguito previsto.
2. Per le valutazioni di professionalità effettuate ai sensi del Capo XX della circolare n. 20691 del 2007, il prelievo a campione per la parte del periodo in valutazione antecedente alla data di entrata in vigore della presente circolare è regolato dalla circolare n. 2084 del 2005; per la restante parte il prelievo è regolato dalla presente circolare, a condizione che l'uno o l'altro dei periodi sia pari almeno ad un anno.
3. Salvo quanto disposto dal comma precedente, la circolare 2084 del 2005 è abrogata.
4. Salvo quanto disposto dal comma 2, i riferimenti contenuti nella circolare 20691 del 2007 a quella n. 2084 del 2005 devono intendersi come relativi alla presente circolare.

Le modifiche apportate e le innovazioni introdotte con delibera del 25 luglio 2012 entrano in vigore dal gennaio 2013; esse non trovano tuttavia applicazione per le valutazioni il cui termine quadriennale scade nel 2013, alle quali continuerà ad applicarsi la disciplina previgente.

In relazione alle valutazioni da compiersi negli anni successivi, i Consigli giudiziari ed il Consiglio Direttivo presso la Corte di cassazione procederanno nel 2013 – in occasione del sorteggio annuale per ciascun gruppo di concorsi individuati sulla base del mese in cui si colloca il decreto di nomina - al sorteggio dei trimestri rilevanti per l'estrazione dei provvedimenti e verbali a campione per gli anni 2012 e 2010; nel 2014 individueranno i trimestri rilevanti per gli anni 2013 e 2011.

ALLEGATO A

Tavola riassuntiva della percentuale e del numero dei provvedimenti da acquisire a campione per le varie funzioni, come previsti dalla circolare.

Settore penale

Funzione	Percentuale di provvedimenti	Numero di provvedimenti
Pubblico ministero presso il Tribunale	<ol style="list-style-type: none">1) impugnazioni 20%2) richieste di archiviazione 20%3) richieste di misure cautelari personali, reali o di misure di prevenzione 40%4) richieste di rinvio a giudizio o di giudizio immediato o decreti di citazione a giudizio 20%	<ul style="list-style-type: none">- 4 impugnazioni- 4 richieste di archiviazione, ad esclusione dei procedimenti a carico di ignoti- 8 richieste di misure cautelari personali o reali o di misure di prevenzione- 4 richieste di rinvio a giudizio o di giudizio immediato o decreti di citazione a giudizio
Pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni	<ol style="list-style-type: none">1) impugnazioni in materia civile e penale, in parti uguali, 30%2) richieste di misure cautelari 20%3) richieste di decadenza dalla potestà parentale 20%4) richieste di proscioglimento per irrilevanza del fatto 10%5) pareri in materia di adozioni 10%6) pareri in materia di applicazione provvisoria di misure di sicurezza 10%	<ul style="list-style-type: none">- 3 impugnazioni in materia civile- 3 impugnazione in materia penale- 4 richieste di misure cautelari- 4 richieste di decadenza dalla potestà parentale- 2 richieste di proscioglimento per irrilevanza del fatto- 2 pareri in materia di adozioni- 2 pareri in materia di applicazione provvisoria di misure di sicurezza
Pubblico ministero presso la Corte d'appello	<ol style="list-style-type: none">1) impugnazioni in parti uguali di sentenze del Tribunale o del Giudice di pace e di sentenze o ordinanze della Corte d'appello o del Tribunale di sorveglianza 80%2) provvedimenti in materia di: estradizione, rogatorie internazionali, esecuzione, revisione o in materia civile, alternativamente o cumulativamente 20%	<ul style="list-style-type: none">- 16 impugnazioni di cui:<ol style="list-style-type: none">a) 8 impugnazioni avverso sentenze del Tribunale o del Giudice di pace;b) 8 ricorsi per cassazione avverso sentenze o ordinanze della Corte d'appello o del Tribunale di sorveglianza- 4 provvedimenti, alternativamente o cumulativamente in materia di: estradizione, rogatorie internazionali, esecuzione, revisione o in materia civile.
Pubblico ministero presso	richieste scritte, ove tale forma sia prescritta dalla legge 100%	20 richieste scritte, ove tale forma sia prescritta dalla legge

la Corte di cassazione		
Contemporaneo esercizio di funzioni di GIP e di GUP	<ol style="list-style-type: none"> 1) sentenze 40%: 2) ordinanze in materia cautelare o di esecuzione 40% 3) ordinanze o decreti di archiviazione 10% 4) decreti in materia di intercettazione 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - 8 sentenze, di cui 4 emesse all'esito di giudizio abbreviato - 8 ordinanze, di cui 6 in materia di misure cautelari e 2 in materia di esecuzione - 2 decreti o ordinanze di archiviazione, di cui almeno uno a seguito di opposizione della persona offesa - 2 decreti in materia di intercettazione
GIP	<ol style="list-style-type: none"> 1) ordinanze in materia cautelare 60% 2) decreti o ordinanze di archiviazione, di cui almeno 2 a seguito di opposizione della persona offesa 20% 3) decreti in materia di intercettazione 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 ordinanze, di cui almeno 8 in materia cautelare personale - 4 decreti o ordinanze di, di cui almeno 2 su opposizione della persona offesa - 4 decreti in materia di intercettazioni
GUP	<ol style="list-style-type: none"> 1) sentenze 80% 2) ordinanze 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - 16 sentenze, di cui almeno 8 a seguito di abbreviato - 4 ordinanze, di cui 2 in materia cautelare e 2 in materia di esecuzione
Giudice del dibattimento di I grado	<ol style="list-style-type: none"> 1) sentenze 80% 2) ordinanze 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - 16 sentenze, di cui 4 con motivazione contestuale e 1 a seguito di appello avverso sentenze del giudice di pace - 4 ordinanze, di cui 2 in materia cautelare personale o di riesame in materia cautelare reale e 2 in materia di esecuzione
Giudice del dibattimento di I grado e del tribunale del riesame distrettuale	<ol style="list-style-type: none"> 1) sentenze 60% 2) ordinanze in materia cautelare personale 30% 3) ordinanze in materia di esecuzione 10 % 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 sentenze, di cui 2 con motivazione contestuale - 6 ordinanze in materia cautelare personale, di cui 4 emesse in sede di riesame - 2 ordinanze in materia di esecuzione
Giudice del tribunale del riesame distrettuale	<ol style="list-style-type: none"> 1) ordinanze in materia cautelare personale 80% 2) ordinanze in materia cautelare reale 20% 	<ul style="list-style-type: none"> -16 ordinanze in materia cautelare personale - 4 ordinanze in materia cautelare reale
Giudice della sezione del tribunale delle misure di	<ol style="list-style-type: none"> 1) decreti di applicazione di misure reali 40% 2) decreti di applicazione di misure personali ex L. 575/65 40% 	<ul style="list-style-type: none"> - 8 decreti di applicazione di misure reali (sequestri e confische) - 8 decreti di applicazione di

prevenzione	3) decreti di applicazione di misure di prevenzione ex L.1423/1956 20%	misure personali ai sensi della L.575/65 - 4 decreti di applicazione di misure di prevenzione ai sensi della L.1423/56
Magistrato di sorveglianza	1) ordinanze in materia di misure alternative alla detenzione 50% 2) ordinanze in materia di liberazione condizionale 20% 3) decreti di concessione primo permesso premio 20% 4) ordinanze in materia di revoca anticipata delle misure di sicurezza 10%	- 10 ordinanze in materia di misure alternative alla detenzione - 4 ordinanze in materia di liberazione condizionale - 4 decreti di concessione primo permesso premio - 2 ordinanze in materia di revoca anticipata delle misure di sicurezza
Giudice della Corte d'appello	1) sentenze 80% 2) ordinanze 20%	- 16 sentenze - 4 ordinanze, di cui 2 in materia cautelare personale e 2 in materia di esecuzione
Giudice presso la Corte di cassazione	1) sentenze 80% 2) ordinanze 20%	- 16 sentenze - 4 ordinanze
Giudice presso il Tribunale per i minorenni	1) sentenze 60% 2) ordinanze in materia cautelare personale 20 % 3) ordinanze in materia di esecuzione 20%	- 12 sentenze, escluse quelle predibattimentali - 4 ordinanze in materia cautelare personale - 4 ordinanze in materia di esecuzione

Settore civile

Funzione	Percentuale di provvedimenti	Numero di provvedimenti
Giudice ordinario di primo grado	1) sentenze 60% 2) ordinanze ovvero decreti istruttori sommari o cautelari 40%	- 12 sentenze - 8 ordinanze ovvero decreti istruttori, sommari o cautelari
Giudice del lavoro di primo grado	1) sentenze 80% 2) ordinanze cautelari e d'urgenza 20%	- 16 sentenze, di cui almeno 12 in materia di lavoro - 4 ordinanze cautelari e d'urgenza
Giudice della Corte d'appello	1) sentenze 80% 2) ordinanze cautelari e d'urgenza 20%	- 16 sentenze - 4 ordinanze cautelari e d'urgenza
Giudice del lavoro	1) sentenze 100%	- 20 sentenze, di cui almeno

d'appello		16 in materia di lavoro
Giudice presso la Corte di cassazione	1) sentenze 80 % 2) ordinanze 20%	-16 sentenze (almeno) - 4 ordinanze
Giudice addetto in via esclusiva alla materia del diritto di famiglia	1) sentenze 60% 2) decreti ex artt.710 c.p.c. e 9 L. 898/1970 40%	- 12 sentenze, escluse quelle in materia di separazione o divorzio consensuali - 8 decreti ex artt.710 c.p.c. e 9 L. 898/1970
Giudice tutelare in via esclusiva	1) sentenze 60% 2) decreti ex art.337 c.c. 20% 3) decreti ex art.405 c.c. 20%	- 12 sentenze - 4 decreti ex art.337 c.c. - 4 decreti ex art.405 c.c.
Giudice addetto in via esclusiva alla materia del fallimento e delle altre procedure concorsuali	1) sentenze 50% 2) ordinanze e decreti 50%	- 10 sentenze - 10 ordinanze e decreti
Giudice addetto in via esclusiva alla materia delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari	1) sentenze 40% 2) ordinanze di sospensione ex artt.624 e 625, II co., c.p.c. 40% 3) ordinanze determinative degli obblighi di fare ex artt.612 e 613 c.p.c. 20%	- 8 sentenze - 8 ordinanze ex artt.624 e 625, II co., c.p.c. - 4 ordinanze determinative degli obblighi di fare ex artt.612 e 613 c.p.c.
Giudice presso il Tribunale per i minorenni	1) sentenze ex artt.250, 269 e 284 c.c. e in materia di opposizione all'adozione 30% 2) decreti collegiali di adottabilità 20% 3) decreti in materia di affidamento e tutela in via d'urgenza ex artt.317 bis, 330 e 333 c.c. e decreti ex artt.252 e 274 c.c. 50%	- 6 sentenze ex artt.250, 269 e 284 c.c. e in materia di opposizione all'adozione - 4 decreti collegiali di adottabilità - 10 decreti in materia di affidamento e tutela in via d'urgenza ex artt.317 bis, 330 e 333 c.c. e decreti ex artt.252 e 274 c.c.
Pubblico ministero esclusivamente nel settore civile, in primo e secondo grado	1) atti di impugnazione, atti di instaurazione del giudizio, memorie o comparse conclusionali, alternativamente o cumulativamente, 100%	20 atti di impugnazione, atti di instaurazione del giudizio, memorie o comparse conclusionali, alternativamente o cumulativamente

ALLEGATO B

Tavola riassuntiva della percentuale e del numero dei verbali di udienza da acquisire a campione per le varie funzioni, come previsti dalla circolare.

Settore penale

Funzione	Percentuale dei verbali di udienza	Numero dei verbali
Pubblico ministero presso il Tribunale	5) verbali di udienza dibattimentale 80% 6) verbali di udienza preliminare o di giudizio abbreviato a condizione che vi sia stata integrazione probatoria 20%	- 32 verbali di udienza dibattimentali, tratti da 3 udienze - 8 verbali di udienza preliminare o di giudizio abbreviato, a condizione che vi sia stata integrazione probatoria, tratti da 1 udienza
Pubblico ministero presso la Corte d'appello	1) verbali di udienze dibattimentali 100%	- 40 verbali di udienze dibattimentali, tratti da 4 udienze.
Pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni	Si considerano, in quanto compatibili, le percentuali indicate per le funzioni requirenti di primo grado.	Si considerano, in quanto compatibili, le quantificazioni operate per le funzioni requirenti di primo grado
Contemporaneo esercizio di funzioni di GIP e GUP	5) verbali inerenti le funzioni G.I.P. 50% 6) verbali di udienza preliminare e di giudizio abbreviato 50%	- 20 verbali inerenti le funzioni G.I.P., ugualmente ripartiti tra udienze di incidente probatorio e convalida di arresto o fermo, tratti da 2 udienze - 20 verbali di udienza preliminare o di giudizio abbreviato, tratti da 2 udienze
GIP	4) verbali relativi alle udienze di convalida di arresto o fermo 50% 5) verbali di incidente probatorio 50%	- 20 verbali relativi ad udienze di convalida di arresto o fermo, tratti da 2 udienze - 20 verbali di incidente probatorio, tratti da 2 udienze
GUP	1) verbali di udienza preliminare 50% 2) verbali di giudizio abbreviato 50%	- 20 verbali di udienza preliminare, tratti da 2 udienze - 20 verbali di giudizio abbreviato, tratti da 2 udienze
Giudice del dibattimento, che non presiede il collegio	3) verbali di udienza dibattimentale monocratica 100%	- 40 verbali, tratti da 4 udienze dibattimentali monocratiche
Giudice del dibattimento, che	4) verbali di udienza dibattimentale monocratica 75%	- 30 verbali di udienze dibattimentali monocratiche,

svolge anche funzioni di presidente del collegio	5) verbali di udienza dibattimentale collegiale 25%	tratti da 3 udienze - 10 verbali di udienze dibattimentali collegiali, tratti da 1 udienza
Giudice del dibattimento che svolge le funzioni di presidente del collegio	3) verbali di udienza dibattimentale collegiale 100%	40 verbali di udienza dibattimentale collegiale, tratti da 4 udienze
Giudice che svolge le funzioni di presidente del tribunale del riesame distrettuale	1) verbali di udienza 100%	- 40 verbali tratti da 4 udienze
Giudice del dibattimento che svolge anche le funzioni di presidente del tribunale del riesame	1) verbali di udienza dibattimentale 75% 2) verbali di udienza del tribunale del riesame 25%	- 30 verbali di udienza dibattimentale (10 dei quali collegiali, se il giudice svolge le funzioni di presidente del collegio), tratti da 3 udienze - 10 verbali d'udienza del tribunale del riesame, tratti da 1 udienza
Giudice della sezione del tribunale delle misure di prevenzione, che svolge le funzioni di presidente del collegio	4) verbali di udienza 100%	- 40 verbali tratti da 4 udienze
Giudice del dibattimento che svolge anche le funzioni di presidente del collegio per le misure di prevenzione	1) verbali di udienza dibattimentale 75% 2) verbali di udienza in materia di misure di prevenzione 25%	- 30 verbali di udienza dibattimentale (10 dei quali collegiali, se il giudice svolge le funzioni di presidente del collegio), tratti da 3 udienze - 10 verbali d'udienza del tribunale per le misure di prevenzione, tratti da 1 udienza

Magistrato di sorveglianza	5) verbali di udienza relativi a procedimenti in materia di misura di sicurezza o di remissione del debito 100%	- 40 verbali di udienza relativi a procedimenti in materia di misura di sicurezza e remissione del debito, tratti da 4 udienze
Magistrato di sorveglianza, che esercita anche le funzioni di presidente del collegio del Tribunale di Sorveglianza	1) verbali di udienza del collegio del Tribunale di Sorveglianza 75% 2) verbali di udienza relativi a procedimenti in materia di misura di sicurezza o di remissione del debito 25%	- 30 verbali di udienza del collegio del Tribunale di Sorveglianza, tratti da 3 udienze - 10 verbali di udienza relativi a procedimenti in materia di misura di sicurezza e remissione del debito, tratti da 1 udienza
Giudice della Corte d'appello, che svolge le funzioni di presidente del collegio	3) verbali di udienza collegiale 100%	- 40 verbali tratti da 4 udienze collegiali
Giudice presso la Corte di cassazione, che svolge le funzioni di presidente del collegio	1) verbali di udienza 100%	- 40 verbali tratti da 4 udienze
Giudice presso il Tribunale per i minorenni	Si considerano, in quanto compatibili, le percentuali indicate per le funzioni giudicanti ordinarie	Si considerano, in quanto compatibili, le quantificazioni operate per le funzioni giudicanti penali, fermo restando il limite complessivo dei 40 verbali di udienza, tratti da 4 udienze

Settore civile

Funzione	Percentuale dei verbali di udienza	Numero dei verbali
Giudice ordinario di primo grado	3) verbali di udienza 100%	- 40 verbali di udienza, tratti da 4 udienze
Giudice del lavoro di primo grado	3) verbali di udienza 100%	- 40 verbali di udienza, tratti da 4 udienze
Giudice ordinario o del lavoro in Corte	3) verbali di udienza 100%	- 40 verbali di udienza, tratti da 4 udienze

d'appello, che svolge le funzioni di presidente del collegio		
Giudice civile presso la Corte di cassazione, che svolge le funzioni di presidente	3) verbali di udienza 100 %	- 40 verbali di udienza, tratti da 4 udienze
Giudice addetto in via esclusiva alla materia del diritto di famiglia o di fallimento e di altre procedure concorsuali o di esecuzione civile mobiliare ed immobiliare, in primo grado e ove svolga le funzioni di presidente del collegio anche in secondo grado.	1) verbali di udienza 100%	- 40 verbali di udienza, tratti da 4 udienze
Giudice civile presso il Tribunale per i minorenni	1) verbali di udienza 100%	- 40 verbali di udienza tratti da 4 udienze

Nuova circolare sull'acquisizione dei provvedimenti e verbali d'udienza a campione (Circ. prot. n. 16754/2008 -Delibera del 25 giugno 2008 e succ. mod.). Disciplina transitoria riguardante le modifiche sulla conservazione degli atti introdotte con la delibera del 23 Ottobre 2013.

Entro il termine di tre mesi dal 20 novembre 2013, nel caso di avvenuta approvazione della delibera plenaria di positivo conseguimento della valutazione alla data dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte con la delibera 23 Ottobre 2013, sono restituiti all'interessato i provvedimenti e i verbali utilizzati per la quadriennale valutazione di professionalità, custoditi presso l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato, il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

In caso di mancata richiesta di restituzione da parte degli interessati, decorsi tre mesi dal 20 novembre 2013, si procederà alla distruzione della documentazione predetta, salvo che non vi sia uno specifico interesse dell'Amministrazione alla sua conservazione.

Ove il magistrato ne abbia uno specifico interesse propone, nel termine di tre mesi dal 20 novembre 2013, istanza all'Amministrazione per ottenere la certificazione dell'elenco dei provvedimenti e dei verbali acquisiti a campione.